Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 159

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 10 luglio 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 5 dicembre 1938-XVII, registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1939-XVII, registro 3 Africa Italiana, foglio 344.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Falco Modesto di Luigi e di Mensio Teresa, nato a Saluzzo (Cuneo) il 14 dicembre 1906, sottotenente complemento dell'VIII battaglione arabo somalo. — Comandante di compagnia fucilieri, testa di avanguardia, si impegnava con risolutezza e rapidità contro forti nuclei nemici che respingeva con gravi perdite. Inviato con altri reparti ad occupare una importante posizione la raggiungeva con prontezza, nonostante la viva reazione nemica e concorreva ad arrestare sulla medesima un violento contrattacco avversario. Ricevuto l'ordine di procedere oltre, sotto l'intensificarsi del fuoco nemico, si slanciava all'assalto alla testa dei suoi ascari sgominando l'avversario che si sbandava lasciando sul terreno numerosi caduti. Rimaneva ferito da pallottola nemica. Bell'esempio di coraggio, sprezzo del pericolo e spirito aggressivo. — Gaser, 18 giugno 1937-XV.

Gheremariam Ilfù, buluc basci (47144) dell'XI battaglione coloniale (*alla memoria*). — Capo arma mitragliere, attaccato improvvisamente da forti nuclei ribelli, riusciva ad aprire il fuoco, stroncando nettamente l'azione nemica. Stretto in un cerchio di fuoco, resisteva per due ore ai reiterati assalti. Esaurite le munizioni, con i superstiti del suo buluc, si slanciava alla baionetta, pagando con la vita lo sforzo supremo. — Scitol Motoviè, 21 agosto 1937-XV.

Teuoldè Tellà, buluc basci del XXIII battaglione coloniale, (*alla memoria*). — Slanciatosi col suo buluc, all'assalto di una forte posizione nemica, la conquistava. Premuto da forze superiori avversarie, resisteva disperatamente, dando così modo al grosso della colonna di accorrere. Immolava la sua vita nello sforzo eroico, dando prova di alto sentimento del dovere. — Scitol Motoviè, 21 agosto 1937-XV.

Tzeggai Tellà, ascari (79019) della banda Hamasien, (*alla memoria*). — Nell'infuriare della mischia faceva scudo col proprio corpo all'ufficiale di cui era attendente. Mortalmente colpito, trovava ancora la forza di inneggiare al proprio reparto. — Scitol Motoviè, 21 agosto 1937-XV.

MEDAGLIA DI BRONZO

Aquilini Luigi di Vincenzo e di Concetta Polacco, nato ad Atri (Teramo) il 13 febbraio 1913, soldato del battaglione artieri coloniali della Somalia, (*alla memoria*). — Geniere in una compagnia artieri coloniali, durante la campagna e le successive operazioni di grande polizia coloniale, in ripetuti combattimenti e in molti mesi di lavoro, dava sempre prova di ardimento, sprezzo del pericolo ed operosità. Moriva nell'adempimento del dovere colpito dallo scoppio di una mina. — Hadama - Ticciò, 4 maggio 1937-XV.

Dall'Oglio Vittorio fu Giuseppe e fu Anna Rosso, nato a Borgo Valsugana (Trento) il 1° ottobre 1896, tenente complemento dell'VIII battaglione arabo somalo. — Aiutante maggiore di un battaglione in avanguardia, offertosi volontariamente malgrado fosse febbricitante, di portare un ordine all'ufficiale comandante la banda in esplorazione e trovatosi a combattere con questa, impegnata in un violento scontro, dava ripetute prove di coraggio e coadiuvava validamente l'ufficiale nel dirigere la banda medesima per respingere i forti nuclei avversari che tentavano di arrestarne il movimento esplorativo. Impegnatosi il battaglione, percorreva ripetutamente, sotto intenso fuoco nemico, la linea dei reparti per accertare l'esecuzione degli ordini e poco dopo, armatosi di moschetto preso ad un ferito grave, si slanciava all'assalto col battaglione concorrendo a sgominare l'avversario che si disperdeva lasciando sul terreno numerosi caduti. Esempio di ardimento e sprezzo del pericolo. — Gaser, 18 giugno 1937-XV.

Gualzetti Bruno di Guerino e di Valli Maria, nato a Teglio (Sondrio) il 26 settembre 1908, tenente complemento dell'VIII battaglione arabo-somalo. — Comandante di mezza compagnia fucilieri, estrema destra di un battaglione d'avanguardia fortemente impegnato durante un violento contrattacco nemico, sventava, col fermo contegno del suo reparto, i ripetuti tentativi nemici di avvolgere la destra del battaglione medesimo. Ricevuto l'ordine di procedere oltre, nonostante l'intensificarsi del fuoco avversario si slanciava all'assalto con tutti i suoi uomini, sgominando l'avversario che si sbandava lasciando sul terreno numerosi morti. Esempio di slancio, noncuranza del pericolo e spirito aggressivo. — Gaser, 18 giugno 1937-XV.

Lo Re Giuseppe fu Michele e fu Pelleri Cesarina, nato a Santa Teresa di Riva (Messina) il 26 agosto 1910, sottotenente complemento dell'VIII battaglione arabo-somalo. — Comandante di mezza compagnia fucilieri, in servizio d'avanguardia, si impegnava con decisione e rapidità contro forti nuclei nemici che ricacciava con gravi perdite. Inviato ad occupare una nuova posizione antistante, la raggiungeva con prontezza, nonostante la viva reazione nemica e concorreva validamente ad arrestare, sulla medesima, un violento contrattacco avversario. Ricevuto l'ordine di procedere oltre, nonostante lo scatenarsi del fuoco avversario, si slanciava all'assalto, primo fra i suoi ascari, sgominando il nemico. Esempio di coraggio, di noncuranza del pericolo e di spirito aggressivo. — Gaser, 18 giugno 1937-XV.

Ricci Otello di Mariano e di Grassi Nazzarena, nato a Ripe (Ancona) il 18 dicembre 1912, soldato del battaglione artieri coloniali della Somalia, (*alla memoria*). — Geniere in una compagnia artieri

coloniali, durante la campagna e le successive operazioni di grande polizia coloniale, in ripetuti combattimenti e in molti mesi di lavoro, dava sempre prova di ardimento, sprezzo del pericolo ed operosità. Moriva nell'adempimento del dovere colpito dallo scoppio di una mina. — Hadama Ticciò, 4 maggio 1937-XV.

Ahmed Mohamed, ascari (24122) dell'VIII battaglione arabo somalo, 2ª compagnia, (*alla memoria*). — Capo arma, portava sempre avanti il proprio fucile mitragliatore impiegandolo efficacemente. Ferito, non desisteva dall'azione, colpito una seconda volta, cadeva sulle posizioni nemiche. Esempio di coraggio ed attaccamento al dovere. — Gaser, 18 giugno 1937-XV.

Ali Osman, buluc basci (10513) dell'VIII battaglione arabo-somalo, 2ª compagnia. — Portava il proprio fucile mitragliatore fin presso le posizioni nemiche e con sangue freddo ne dirigeva abilmente il fuoco. Ferito gravemente ed impossibilitato a muoversi, non desisteva dall'incitare i suoi uomini ad avanzare. — Gaser, 18 giugno 1937-XV.

Ali Aden, muntaz (25206) dell'VIII battaglione arabo-somalo, 2ª compagnia. — Capo arma, si portava sempre nei punti più esposti da dove potesse meglio battere col fuoco il nemico. Ferito gravemente ad una gamba continuava la sua azione di fuoco, finchè non veniva sostituito. Esempio di coraggio ed attaccamento al dovere. — Gaser, 18 giugno 1937-XV.

Ali Mohamed, ascari (29867) dell'VIII battaglione arabo-somalo, 1ª compagnia. — Quale porta ordini, durante accanito combattimento, coadiuvava efficacemente il proprio ufficiale, dimostrando abnegazione e sprezzo del pericolo. Attraversava da solo terreno battuto ed insidiato dal nemico per recapitare ordini ad una pattuglia distaccata ed impegnata in combattimento, riuscendo a portare al proprio superiore importanti notizie sulla situazione. Rimasto ferito gravemente dava bell'esempio, mantenendosi sereno e fiero. — Gaser, 18 giugno 1937-XV.

Hailegherghis Gheremariam, buluc basci (46947) dell'XI battaglione coloniale, (*alla memoria*). — Comandante di nucleo portaordini, visto ripiegare il buluc d'avanguardia, immediatamente si gettava con i suoi uomini sul nemico per contrastarne l'attacco. Colpito a morte nel generoso tentativo, incitava fino alla fine gli ascari a resistere. — Scitol Motoviè, 21 agosto 1937-XV.

Omar Ibrahim, iusbasci (2577) dell'VIII battaglione arabo-somalo, 4ª compagnia. — Comandante una sezione mitragliatrici incaricata della protezione del fianco destro dello schieramento del battaglione, assolveva brillantemente il compito affidatogli. Attaccato e circondato per tre volte, si disimpegnava con perizia, portando in salvo uomini ed armi. Esempio di coraggio, ardimento ed energia. — Gaser, 18 giugno 1937-XV.

Sef Ahmed, muntaz (9011) dell'VIII battaglione arabo-somalo, 4ª compagnia. — Con la sua squadra mitragliatrici d'accompagnamento assolveva brillantemente il compito affidatogli di protezione di un fianco del battaglione. Attaccato e circondato, per tre volte si disimpegnava con perizia portando in salvo armi e uomini. Esempio di coraggio, energia ed ardimento. — Gaser, 18 giugno 1937-XV.

Tesfai Ghebriet, ascari (78742) dell'XI battaglione coloniale, (*alla memoria*). — Conducente del muletto dell'ufficiale, pur tenendo il quadrupede, faceva fuoco sul nemico. Ferito, non desisteva dall'azione. Colpito nuovamente, alla testa, prima di esalare l'ultimo respiro chiamava un compagno per affidargli il quadrupede. Magnifico esempio di alta coscienza del proprio dovere. — Scitol Motoviè, 21 agosto 1937-XV.

Tesfanchiel Ogbanchiel, muntaz (54503) dell'XI battaglione coloniale, (*alla memoria*). — Assalito da ogni parte mentre faceva fuoco con la sua mitragliatrice, eroicamente resisteva, seguitando a sparare, sino a che una raffica nemica lo abbatteva sulla propria arma. Fulgido esempio di virtù guerriere. — Scitol Motoviè, 21 agosto 1937-XV.

CROCE DI GUERRA

Galeati Antonio di Giacinto e di Arassi Cesira, nato il 24 luglio 1907 a Bologna, tenente complemento della banda irregolare « Dallo ». — Assegnato a sua domanda ad una banda irregolari impegnata in operazioni di grande polizia, partecipava a tutto il ciclo operativo, dimostrando sprezzo del pericolo e spirito di sacrificio. Esempio di virtù militari. — Regione Dallo, novembre 1936-XIV - marzo 1937-XV.

Marocco Domenico fu Giovanni, nato a Supino (Frosinone) il 20 agosto 1907, tenente s.p.e. dell'XI battaglione arabo-somalo. — Comandante di compagnia coloniale, in numerosi combattimenti si segnalava per capacità, valore e sprezzo del pericolo. — Confini Somalia - Ponte Abù, gennaio 1936-XIV - marzo 1937-XV.

Micalitsianos Denis, civile, interprete dell'ufficio informazioni e centro raccolta notizie. — Interprete addetto al comando tattico di una grande unità operante, rendeva, durante un importante ciclo di operazioni belliche, segnalati servizi di carattere informativo e politico. Incurante di fatiche e pericoli, partecipava volontario ad ardite missioni, cooperando in modo efficace al felice esito di esse. — Africa Orientale 1935 - settembre 1937-XV.

Napoli Vito di Filippo e di Sansone Carolina, nato a Mazara del Vallo (Trapani) il 27 agosto 1899, tenente medico di complemento dell'VIII battaglione arabo-somalo. — Ufficiale medico di un battaglione d'avanguardia, seriamente impegnato, nonostante che il posto di medicazione del reparto si fosse trovato, in seguito allo svolgersi dell'azione, esposto al vivo fuoco di fucileria nemica, prestava con ammirevole calma e coraggio la sua opera di soccorso ai numerosi feriti che vi affluivano. Ultimato il suo compito nel posto di medicazione, accorreva sulla linea di fuoco, dove, nonostante l'intensificarsi del tiro nemico a causa di un violento contrattacco, continuava a soccorrere i feriti in linea fino al termine dell'azione. Esempio di abnegazione e attaccamento al dovere, di valore e sprezzo del pericolo. — Gaser, 18 giugno 1937-XV.

Renzi Giuseppe, nato a Forlì il 22 ottobre 1897, capitano complemento del LVI battaglione coloniale. — Comandante di compagnia mitragliatrici pesanti facente parte di un battaglione coloniale che aveva il compito di forzare il passaggio di un fiume sbarrato dal fuoco nemico, partecipava all'azione con perizia e sagacia. Nella successiva avanzata del reparto prendeva parte al combattimento portando le sue armi in prima linea, contribuendo efficacemente all'occupazione delle posizioni avversarie, e dimostrando sereno ardimento e sprezzo del pericolo. — Zerà Ueldé, 2 giugno 1937-XV.

Abdi Osman, ascari (24343) dell'VIII battaglione arabo-somalo, reparto comando. — Ascari di un battaglione arabo-somalo impegnato in un violento combattimento, partecipava col suo reparto all'assalto delle posizioni nemiche, dimostrando particolare slancio, aggressività e sprezzo del pericolo. — Gaser, 18 giugno 1937-XV.

Addò Indeiere, muntaz (24383) dell'VIII battaglione arabo-somalo, 1ª compagnia. — Durante un furioso combattimento si lanciava alla testa del suo buluk, sotto accanito fuoco avversario verso l'obiettivo assegnatogli, incitando i compagni con l'esempio del suo entusiasmo. — Gaser, 18 giugno 1937-XV.

Ahmed Saad, buluc basci (11339) dell'VIII battaglione arabo-somalo, reparto comando. — Graduato anziano di battaglione arabo somalo impegnato in un violento combattimento partecipava con slancio - reggendo il gagliardetto del battaglione - all'assalto della posizione nemica, dando bella prova di coraggio e di sprezzo del pericolo. — Gaser 18 giugno 1937-XV.

Assan Mohamed, ascari (26810) dell'VIII battaglione arabo-somalo. — Ascari di un battaglione arabo somalo impegnato in un violento combattimento dopo aver dato durante tutta l'azione ripetute prove di coraggio, all'ordine del suo comandante di procedere oltre, si slanciava all'assalto al grido di « Savoia », dimostrando ardimento, vivace aggressività e grande sprezzo del pericolo. Rimaneva ferito da pallottola nemica. — Gaser, 18 giugno 1937-XV.

Ahmed Ali, muntaz (24128) dell'VIII battaglione arabo somalo. — Comandante una squadra mitraglieri, sotto un intenso e nutrito fuoco avversario portava la sua arma all'assalto, giungendo fra i primi sulle posizioni nemiche contribuendo efficacemente alla brillante vittoria. — Gaser, 18 giugno 1937-XV.

Barrò Ussen, ascari (24317) dell'VIII battaglione arabo somalo, 4ª compagnia. — Sotto intenso fuoco avversario, si lanciava all'assalto, giungendo fra i primi sulle posizioni nemiche, ed al grido di « Savoia » e con l'esempio, trascinava i suoi compagni. Magnifico esempio di coraggio ed ardimento. — Gaser 18 giugno 1937-XV.

Elmi Idle, buluc basci (7507) dell'VIII battaglione arabo somalo, 2ª compagnia. — Comandante di buluc dimostrava grande sangue freddo e sprezzo del pericolo. Visto il proprio capo arma caduto, prendeva il fucile mitragliatore non desistendo un solo istante dall'incitare i suoi uomini ad avanzare, dandone lui stesso l'esempio. — Gaser, 18 giugno 1937-XV.

Giama Mohamud, muntaz (25131) dell'VIII battaglione arabo somalo, 1ª compagnia. — Distaccato con un piccolo nucleo mitraglieri durante un combattimento, teneva la posizione affidatagli nonostante ripetuti attacchi nemici in forze superiori. Dirigeva il tiro della propria arma con calma e perizia, impegnandosi ove maggiore era il pericolo, ed infliggendo perdite all'avversario. — Gaser, 18 giugno 1937-XV.

Ioule Mohamed, muntaz (23898) dell'VIII battaglione arabo somalo, 4ª compagnia. — Comandante una squadra mitragliatrici, sotto intenso fuoco avversario, portava la sua arma all'assalto giungendo

fra i primi sulle posizioni nemiche, contribuendo efficacemente alla brillante vittoria. — Gaser, 18 giugno 1937-XV.

Mohamed Assan, ascari (24412) dell'VIII battaglione arabo somalo, 4ª compagnia. — Porta ordini di comando di compagnia, assolveva il suo compito, benchè fatto segno a fuoco avversario. Fra i primi all'assalto, scacciato il nemico dalle posizioni al grido di « Savoia » si lanciava all'inseguimento. Esempio di coraggio e di ardimento. — Gaser, 18 giugno 1937-XV.

Mohamed Abdalla, ascari (11192) dell'VIII battaglione arabo somalo, reparto comando. — In un violento combattimento si slanciava assieme col suo reparto, all'assalto al grido di « Savoia », dando bella prova di ardimento, di combattività e di noncuranza del pericolo. — Gaser, 18 giugno 1937-XV.

Said Ali, ascari (10431) dell'VIII battaglione arabo somalo, 2ª compagnia. — Durante tutto il combattimento era sempre fra i primi ed incitava i compagni a seguirlo. Ferito gravemente ad un braccio, non abbandonava il proprio fucile mitragliatore finchè non veniva sostituito. — Gaser, 18 giugno 1937-XV.

Samantar Issa, muntaz (23668) dell'VIII battaglione arabo somalo, 1ª compagnia. — Durante un combattimento guidava con energia e sprezzo del pericolo un piccolo nucleo all'occupazione di importante posizione, sotto il fuoco nemico. Postava la propria arma in posizione battuta e ne dirigeva il tiro con perizia e sangue freddo. Esempio di virtù militari. — Gaser, 18 giugno 1937-XV.

Ussen Abdenebi, muntaz (24102) dell'VIII battaglione arabo somalo, 2ª compagnia. — Comandante di buluc, incitava con l'esempio e con la voce i suoi uomini ad andare avanti. Si distingueva specialmente durante l'assalto per coraggio e sprezzo del pericolo. — Gaser, 18 giugno 1937-XV.

Ussen Mohamud, muntaz (24113) dell'VIII battaglione arabo somalo, 1ª compagnia. — Durante un combattimento, comandante di una pattuglia distaccata dal reparto, teneva la posizione assegnatagli, nonostante i ripetuti attacchi del nemico in forze superiori, incoraggiando con l'esempio i compagni alla resistenza e portando successivamente il suo buluc ad un contrattacco vittorioso. Già distintosi in precedenti azioni. — Gaser, 18 giugno 1937-XV.

(2216)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 giugno 1939-XVII, n. 942.

Modificazioni al testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e successive modificazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La costituzione dei Consorzi esattoriali di cui all'art. 2 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401, è fatta con riguardo alla circoscrizione degli uffici delle imposte dirette.

Non possono far parte dello stesso consorzio Comuni compresi nella circoscrizione territoriale di diversi Uffici distrettuali delle imposte dirette.

Ove il Ministero riconosca l'opportunità, anche in relazione alla situazione preesistente, di istituire più di un consorzio nella circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte, il carico minimo da assegnare a ciascun consorzio od esattoria non deve essere inferiore a lire seicentomila.

Tutte le esattorie, comunali o consorziali, aventi nell'anno 1940, un carico annuo di riscossione inferiore a lire seicentomila, che non vengano consorziate nei sensi indicati dai precedenti comma agli effetti del decennio 1943-1952, sono soppresse, con decorrenza dal 1° gennaio 1943.

I Comuni, le cui esattorie sono soggette a soppressione a norma del precedente comma, sono riuniti in consorzio con uno, o più Comuni, o consorzi, in modo che il carico annuo di riscossione della nuova circoscrizione non sia inferiore alle seicentomila lire.

Il provvedimento di costituzione dei consorzi di cui al precedente comma è emesso, su proposta dell'intendente di finanza, con decreto del Ministro per le finanze, contro il quale non è ammesso alcun gravame, nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

Nel decreto sono indicati la sede della esattoria consorziale ed i Comuni, nei quali l'esattoria stessa deve istituire una collettoria, nonchè i Comuni e le località, nei quali la riscossione si effettua con orario limitato.

Art. 2.

La costituzione dei consorzi obbligatori, di cui all'articolo precedente, ha effetto pel decennio 1943-1952. Nondimeno durante il decennio in corso e sempre nell'ambito di una stessa circoscrizione di Ufficio distrettuale delle imposte, possono essere riunite in consorzio le esattorie vacanti, oppure riunirsi tali esattorie ad un'altra appaltata, col consenso dell'esattore e con l'aggio risultante dal suo contratto di appalto.

Su domanda degli esattori attualmente in carica che dichiarino di gestire la nuova esattoria consorziale, sia per associazione tra loro sia per cessione ad uno di essi, e sempre nell'ambito della circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte, il prefetto, sentiti i Comuni interessati, può anche autorizzare in anticipo la costituzione dei consorzi di cui al precedente comma.

In tal caso, come nel caso di conferma dell'appalto pel decennio 1943-1952, l'aggio sarà fissato nella misura percentuale corrispondente al rapporto fra il complesso degli aggi e il complesso dei carichi risultanti dai ruoli passati in riscossione nel penultimo anno della gestione per le varie esattorie che vengono ad essere comprese nella nuova circoscrizione.

Il personale delle esattorie riunite ai sensi dei precedenti capoversi conserva lo stesso stato giuridico e trattamento economico che aveva presso l'esattoria cui era addetto, in forza dei contratti collettivi e integrativi vigenti all'atto della riunione.

Art. 3.

Le imposte, sovrimposte e contributi di qualsiasi specie applicati con riferimento allo stesso reddito si comprendono in unico ruolo mediante corrispondente aumento dell'aliquota di imposta principale agli effetti della quale il reddito è stato accertato.

A partire dalla data di attuazione dell'anagrafe tributaria di cui al R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, il Ministero delle finanze, di concerto con gli altri Ministeri interessati, può inoltre disporre la iscrizione in unico ruolo, delle imposte, sovrimposte, tributi locali, contributi sindacali, ed altri contributi mobiliari e immobiliari dovuti dalla stessa ditta. A tale effetto è fatto obbligo agli enti impositori di comunicare al competente Ufficio distrettuale delle imposte, per l'iscrizione in detta anagrafe, tutte le variazioni occorse nell'anno nella consistenza del carico tributario di ogni ditta.

I redditi mobiliari vengono indicati nei ruoli anche per gruppi e specie e sulla base di essi gli esattori compilano e trasmettono agli Uffici distrettuali delle imposte entro il mese di aprile di ciascun anno le tabelle dei contribuenti, distinti per gruppi e specie di redditi imponibili, segnalando le variazioni accertate in rapporto alla denominazione, reperibilità, esistenza e stato di ciascuna ditta iscritta a ruolo.

L'Ufficio distrettuale delle imposte provvede entro il 30 settembre di ogni anno alla riunione delle tabelle in unico fascicolo, per ordine alfabetico dei Comuni compresi nel distretto, ed a rimetterlo al podestà del Comune capoluogo per la pubblicazione e per tenerlo a disposizione di chiunque voglia consultarlo.

Ai fini della chiarezza e dell'epurazione dei ruoli, ferme restando le disposizioni in vigore, è fatto altresì obbligo agli esattori di segnalare entro il 31 ottobre di ogni anno agli uffici delle imposte, ai Comuni, Provincie ed altri enti impositori, per le necessarie rettifiche e provvedimenti, gli elementi di cui vengono a conoscenza nel corso della riscossione, e più particolarmente: duplicazioni di iscrizioni, errori per omonimia, errori nel domicilio o nelle generalità del debitore dell'imposta, cessazione del reddito, morte del contribuente.

Le esattorie, presso le quali non siano in uso sistemi meccanizzati, ritenuti dall'Amministrazione finanziaria rispondenti alle esigenze del servizio, hanno l'obbligo di valersi dei sistemi e mezzi meccanici che fossero adottati dall'Amministrazione finanziaria per la compilazione dei ruoli, concorrendo nelle relative spese ed in quelle necessarie per la manutenzione in comune di schedine e targhette, nella misura che sarà annualmente stabilita dal Ministero delle finanze.

Le partite di cui sia stata riconosciuta l'inesigibilità non possono essere inscritte nei ruoli principali dell'anno successivo, salvo all'Ente di inscriverle in ruolo suppletivo qualora gli risultino cessate le ragioni dell'inesigibilità.

Art. 4.

I comma 1° e 2° dell'art. 5 del testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette, approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, sono sostituiti dai seguenti:

« L'esattore riscuote tutte le imposte dirette erariali, le sovrimposte e tasse comunali o provinciali, ordinarie e straordinarie e i contributi vari in conformità ai ruoli consegnatigli e resi esecutivi dall'intendente di finanza, cui spetta dare esecuzione ai ruoli di qualsiasi specie e da qualunque ente emessi, purchè riscuotibili con la procedura stabilita per le imposte dirette.

« La consegna dei ruoli esecutivi, controfirmati dal procuratore delle imposte, dal podestà, o dai rappresentanti degli enti impositori, e dei quali l'esattore rilascia ricevuta, lo costituisce debitore dell'intero ammontare risultante dai ruoli medesimi ».

Art. 5.

Alle incompatibilità previste dall'art. 14 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, per la nomina e per l'esercizio delle funzioni di esattore, si aggiungono quelle stabilite per gli appaltatori delle imposte di consumo dall'art. 77 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, eccettuati i numeri 7 e 19.

Non possono inoltre essere esattori:

1° coloro che siano stati comunque dispensati o revocati dalle funzioni di gestori, delegati, sostituti, sorveglianti, esattori, collettori, ufficiali esattoriali, messi notificatori o impiegati esattoriali, per irregolarità o abusi commessi nell'esercizio delle loro funzioni;

2° coloro che non abbiano reso i conti in dipendenza della funzione da loro esercitata o che dichiarati debitori siano morosi verso lo Stato, la Provincia, il Comune od altri Enti interessati nella riscossione;

3° coloro che in precedenti gestioni abbiano commesso abusi od irregolarità che il Ministero ritenga incompatibili con le funzioni di esattore.

La inesistenza delle circostanze, di cui ai numeri 1, 2, 3 si comprova mediante certificato da rilasciarsi dal Ministero delle finanze, che ha inoltre facoltà di escludere dal conferimento di esattorie, persone, ditte o enti con decreto non motivato e insindacabile.

Art. 6.

Per essere nominato esattore è richiesta la iscrizione all'Albo nazionale degli esattori delle imposte dirette istituito presso il Ministero delle finanze.

Gli aspiranti all'iscrizione all'Albo degli esattori devono possedere i requisiti richiesti dalla legge per la nomina ad esattore, essere muniti almeno di licenza di scuola media superiore ed aver superato apposito esame di idoneità.

Possono ottenere l'iscrizione all'Albo, con dispensa dall'esame e dal possesso del suddetto titolo di studio, coloro che comprovino di aver esercitato personalmente, da almeno cinque anni, le funzioni di esattore o di aver diretto per lo stesso periodo un'esattoria come collettore, l'erede o il prescelto dagli eredi quando continuino la gestione nell'anno di vacanza dell'esattoria o nel successivo, nonchè gli istituti od Enti soggetti alla vigilanza dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, che abbiano ottenuto l'assenso al conferimento di gestioni esattoriali.

Le norme per la formazione e la tenuta dell'Albo e per gli esami di idoneità, nonchè i diritti per il rilascio del certificato prescritto dal precedente art. 5, sono fissati con decreto del Ministro per le finanze.

Le suddette iscrizioni sono soggette a tassa annuale di concessione governativa nella misura di lire cinquanta. La tassa è riscossa in modo ordinario e il mancato pagamento fa incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 9 della legge tributaria sulle concessioni governative approvata con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279, e successive modificazioni.

Per le spese inerenti alla formazione, ed alla tenuta dell'Albo nazionale degli esattori delle imposte dirette e dell'Albo dei collettori di cui al seguente art. 8, e per quelle dovute alle Commissioni di esame di idoneità viene stanziato annualmente apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Art. 7.

Il valore degli immobili offerti in cauzione dall'esattore, viene sempre accertato mediante stima da eseguirsi dall'Ufficio tecnico erariale.

Art. 8.

Tra il secondo ed il terzo comma dell'art. 22 del testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401, modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1465, è inserito il seguente comma:

« Per la formazione e tenuta dell'Albo dei collettori delle imposte dirette, per l'esame di idoneità, per i diritti di rilascio dei certificati, nonchè per le spese inerenti all'Albo stesso ed alle Commissioni di esame, valgono le stesse disposizioni riguardanti l'Albo nazionale degli esattori delle imposte dirette.

« La tassa annuale di concessione governativa per l'iscrizione nell'Albo dei collettori è fissata in lire trenta ».

Art. 9.

Il primo comma dell'art. 2 del Regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1762, è modificato come segue:

« Salvo eccezioni stabilite da leggi speciali, almeno quarantacinque giorni avanti a quello di scadenza di una delle suddette rate i podestà pubblicano nel rispettivo Comune i ruoli dei contribuenti, resi esecutori dall'intendente di finanza, ricordando ai contribuenti stessi l'obbligo del pagamento in conformità delle scadenze e le sanzioni nelle quali incorrono i morosi ».

Il secondo comma è soppresso.

Il primo periodo del terzo comma è modificato come segue:

« La pubblicazione dei ruoli è fatta per cinque giorni consecutivi e la loro consegna agli esattori ha luogo quaranta giorni prima della scadenza della prima rata ».

Art. 10.

Il 3° comma dell'art. 25 del testo unico di leggi sulla riscossione 17 ottobre 1922, n. 1401, modificato dall'art. 3 del R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1465, è sostituito dal seguente:

« Se tale obbligo non viene adempiuto nel detto termine, l'indennità di mora non sarà applicabile che dopo trascorsi 12 giorni da quello dell'avvenuta notificazione della cartella di pagamento ».

Art. 11.

All'art. 34 del testo unico di leggi sulla riscossione 17 ottobre 1922, n. 1401, modificato dall'art. 6 del R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1465, è aggiunto il seguente comma:

« Anche l'ufficiale esattoriale, se lo ritenga opportuno, ha diritto di farsi assistere da due testimoni, restando però a carico dell'esattore la eventuale richiesta di una indennità ».

Art. 12.

Il primo periodo del 1° comma dell'art. 8 del R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1465, è modificato come segue:

« Dell'avvenuto pignoramento l'ufficiale esattoriale dà anche notizia al podestà trasmettendogli copia dell'atto entro 5 giorni quando la notifica di cui all'ultimo comma dell'articolo 34 non sia stata fatta al debitore in persona propria ».

Art. 13.

All'art. 37 del testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette, approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, modificato dall'art. 9 del R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1465, sono aggiunti i seguenti comma:

« Per l'esecuzione sulle cauzioni commerciali, l'esattore ha l'obbligo di denunziare la morosità del contribuente entro sei mesi dalla scadenza dell'ultima rata non pagata, all'intendente di finanza.

« L'incameramento della cauzione del commerciante moroso, è disposto dall'intendente, quando l'esercizio sia cessato, fino alla concorrenza del debito, e salvi i diritti precostituiti a favore degli enti interessati alla costituzione della cauzione.

« Agli effetti del precedente comma, per lo svincolo delle cauzioni commerciali, è richiesta la dichiarazione di indebito dell'esattore delle imposte ».

Art. 14.

Il primo periodo dell'art. 10 del R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1465, è sostituito dal seguente:

« Quando l'incanto vada deserto in tutto o in parte, e le offerte siano inferiori alla stima, si procederà al nuovo incanto, nel quale gli oggetti pignorati sono venduti al miglior offerente ad un prezzo non inferiore alla metà di quello fissato dalla stima ».

Art. 15.

L'art. 40 del testo unico di leggi sulla riscossione 17 ottobre 1922, n. 1401, è sostituito dal seguente:

« Seguita la vendita dei mobili, gli atti originali del procedimento vengono depositati, entro cinque giorni dalla data della vendita, nella cancelleria della Pretura.

« Qualora non vi siano creditori privilegiati, prevalenti o di eguale grado che abbiano fatto opposizione o quando il prezzo ricavato basti a soddisfare tutti i creditori, il pretore ordina immediatamente il pagamento all'esattore del suo credito, comprese le spese di esecuzione e le indennità di mora, ed ordina il deposito dell'eventuale eccedenza alla Cassa di risparmio postale e la presentazione della ricevuta alla cancelleria della Pretura.

« Qualora non ricorrano le ipotesi di cui al precedente comma il pretore ordina il deposito della somma ricavata dalla vendita agli effetti della sua distribuzione tra l'esattore e i creditori opponenti a norma del capo VIII, titolo II, libro II, del Codice di procedura civile ».

Art. 16.

Il primo comma dell'art. 44 del testo unico di leggi sulla riscossione 17 ottobre 1922, n. 1401, è sostituito dal seguente:

« L'esecuzione immobiliare s'inizia colla pubblicazione dell'avviso d'asta che contiene:

il nome, cognome e la paternità del debitore;

la descrizione degli immobili da vendersi con le loro qualità e confini, le indicazioni catastali, la estensione, il valore censuario e la rendita;

il giorno, l'ora, il luogo nel quale si terrà l'incanto;

e, inoltre, il giorno, l'ora, il luogo del secondo e del terzo esperimento che eventualmente siano per occorrere a tenore degli articoli 53 e 54.

Il prezzo minimo viene determinato in base a perizia dell'ufficio tecnico erariale con le norme di cui all'art. 1 della legge 24 marzo 1932, n. 274, e con quelle stabilite dal Ministero delle finanze ».

Art. 17.

Tra il secondo ed il terzo comma dell'art. 54 del testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette, approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, è aggiunto il seguente comma:

« In luogo del terzo esperimento l'intendente di finanza può disporre a suo insindacabile giudizio il passaggio dei beni all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare istituito con l'art. 11 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, numero 126, per un prezzo pari a quello che ha servito di base al secondo incanto ».

Al comma sesto dello stesso articolo sono aggiunte le seguenti parole:

« Tale divieto non si applica quando l'esattore sia una delle aziende di credito contemplate dall'art. 99 della legge

7 marzo 1938-XVI, n. 141, e debba tutelare anche crediti propri, diversi da quelli tributari, verso il contribuente espropriato, purchè però l'azienda abbia ottenuto all'uopo il preventivo nulla osta dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ».

Art. 18.

All'ultimo comma dell'art. 63 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, modificato dall'art. 12 del R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1465, dopo le parole « mobili dotali », sono aggiunte le seguenti: « costituiti con atto di data anteriore alla notifica dell'avviso di accertamento del tributo, sul quale vertono le procedure esattoriali e salvo il caso di tributi gravanti sulla dote ».

Allo stesso art. 63 sono aggiunti i seguenti comma:

« Sono esclusi dalla facoltà accordata dal 1° comma, nel caso di procedure dirette al recupero di imposta complementare, le persone i cui redditi, in forza dell'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3062, siano stati cumulati con quelli dell'iscritto a ruolo.

« E' parimenti escluso dall'esercizio della facoltà accordata dal primo comma, chiunque pretenda di aver diritto sui mobili esistenti nella casa di abitazione del contribuente debitore, acquistati in una precedente asta esattoriale eseguita a carico del medesimo debitore ».

Art. 19.

Dopo il 2° comma dell'art. 75 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, modificato dall'art. 16 del R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1465, è aggiunto il seguente comma:

« In base a tale riassunto il ricevitore provinciale almeno tre giorni prima dell'ultimo giorno utile per il versamento, deve notificare a ciascun esattore della Provincia a mezzo lettera raccomandata, una cartella, nella quale è indicato l'ammontare annuo delle somme da versare distintamente per ruolo, e per rata, suddivise in otto decimi e due decimi ».

Art. 20.

Nel caso di procedura delegata l'esattore richiesto procede alla notifica dell'avviso di mora nel quale deve essere indicato il numero del conto corrente postale intestato all'esattore delegante. Il debitore che riceve l'avviso è tenuto ad effettuare il versamento esclusivamente sul conto corrente postale intestato all'esattore delegante e deve esibire nel termine di cinque giorni dalla notifica la ricevuta del versamento stesso all'esattore delegato, che ne dà notizia immediata al delegante.

Qualora il debitore non provveda al pagamento nel termine predetto, l'esattore delegato prosegue la procedura esecutiva, che non può essere interrotta se non su esibizione della prova attestante l'avvenuto pagamento dell'intero debito.

Le somme coattivamente ricuperate, o quelle pagate all'ufficiale esattoriale procedente, devono essere versate dall'esattore delegato entro il giorno successivo a quello del pagamento, sul conto corrente postale dell'esattore delegante.

In caso di ritardo, si applica a carico dell'esattore delegato l'indennità di mora del 6 per cento a beneficio dell'Erario salvo le maggiori sanzioni previste dalle vigenti disposizioni.

Nulla è innovato ai termini per l'espletamento della delega.

Art. 21.

La decadenza dell'esattore, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere pronunziata dal prefetto, su proposta dell'intendente di finanza, per reiterati abusi o per continuate irregolarità nella gestione della esattoria, previamente contestati all'esattore, o per abbandono dell'ufficio senza lasciare un collettore, o per revoca dell'iscrizione all'Albo di cui all'art. 6. Contro tale provvedimento è ammesso appello al Ministero delle finanze da presentarsi nel termine di 15 giorni dalla notifica di esso.

Nelle verifiche alle esattorie, oltre alle indagini dirette ad accertare che il servizio si svolge secondo le norme in vigore, si accerta se viene osservato l'obbligo del deposito delle disponibilità liquide, dei titoli e dei valori dei Comuni, e delle opere pie presso gli istituti indicati dall'art. 98 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato dalla legge 7 marzo 1938, n. 141 (art. 99) e dalla legge 7 aprile 1938, n. 636, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia, se vengono compiute con regolarità le prescritte verifiche di cassa, se siano emersi eventuali debiti dell'esattore, anche in dipendenza delle gestioni anteriori, se la cauzione si mantiene efficiente in relazione al carico di riscossione, se le registrazioni dei pagamenti nei ruoli o negli schedari di carico avvengono regolarmente, se le somme riscosse vengono integralmente versate agli enti a cui appartengono ed in generale se sussistano tutte quelle condizioni che danno affidamento della gestione.

Le eventuali omissioni od irregolarità sono segnalate nei congrui casi al prefetto, all'intendente di finanza od all'Autorità giudiziaria per l'adozione dei provvedimenti atti a rimuoverle e per l'applicazione delle sanzioni a carico dei responsabili.

I prefetti e gli intendenti di finanza notificano con apposita scheda al Ministero delle finanze, i provvedimenti adottati nella rispettiva competenza a carico degli esattori, collettori, ufficiali esattoriali, messi notificatori, gestori, delegati, sostituti e sorveglianti.

Art. 22.

Contemporaneamente alla emissione del decreto di decadenza dell'esattore, il prefetto, sentito l'intendente di finanza, riattiva la riscossione nominando il gestore provvisorio della esattoria, e, se l'esattore è debitore, qualunque sia l'importo del debito, invita il ricevitore provinciale e gli enti interessati a provvedere per la compilazione degli elenchi dei residui da darsi in carico al gestore stesso o al nuovo esattore.

Gli elenchi dei residui si compilano con le norme impartite dal Ministero delle finanze e debbono riportare il visto di regolarità dell'Ufficio distrettuale delle imposte.

Le spese per la loro formazione sono a carico dell'esattore decaduto e vengono anticipate dal ricevitore provinciale a favore del quale il prefetto, ove non riscontri negligenza nell'azione da lui promossa, dispone la rivalsa ed il pagamento sulle prime riscossioni dei residui di pertinenza degli enti creditori, compreso il ricevitore in proporzione del rispettivo credito.

Art. 23.

Il personale della esattoria, il cui titolare è dichiarato decaduto, viene mantenuto in servizio dal gestore alle condizioni di trattamento acquisite, qualora non sia emersa responsabilità a carico di esso nelle irregolarità che hanno determinato la decadenza dell'esattore.

Le retribuzioni spettanti al personale mantenuto in servizio sono a carico dell'esattore decaduto sino alla notifica del decreto di decadenza e sono pagate con le norme di cui all'ultimo comma del precedente articolo 22. Per il periodo successivo fanno carico alla gestione provvisoria.

Art. 24.

All'articolo 86 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, sono aggiunti i seguenti comma:

« Il ricavato dalla vendita delle cauzioni degli esattori, dei loro beni extracauzionali e dei residui viene depositato entro cinque giorni alla Cassa depositi e prestiti per essere ripartito fra gli aventi diritto.

« Il relativo riparto viene eseguito dal prefetto ed è valido a tutti gli effetti qualora non venga impugnato entro 30 giorni dalla notifica agli interessati.

« In caso di opposizione il riparto deve essere eseguito dalla competente Autorità giudiziaria ».

Art. 25.

Il comma 5° dell'art. 87 del testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette, approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, modificato dall'art. 21 del R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1465, è sostituito dai seguenti:

« Per ottenere il rimborso a titolo di inesigibilità delle quote iscritte a ruolo, per un importo annuo non superiore alle lire 30, al netto di aggi, l'esattore è ammesso a dare la prova di avere escusso una sola volta inutilmente il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell'ultima rata non pagata, se trattasi di esecuzione mobiliare, ed entro 10 mesi dalla scadenza della rata stessa, se trattasi di esecuzione sui beni immobili.

« Nei casi di imposte relative a redditi mobiliari minimi, ai sensi degli articoli 2 e 3 del R. decreto 16 ottobre 1924, n. 1613, nonchè di imposta sui celibi quando non vi sia accertamento di quota integrativa l'intendente, ove sussistano circostanze che lascino fondatamente riconoscere l'insolvibilità del contribuente, può sospendere la procedura esecutiva con provvedimento da sottoporsi alla ratifica del Ministero ».

Art. 26.

L'art. 90 del testo unico di leggi sulla riscossione 17 ottobre 1922, n. 1401, modificato dall'art. 22 del R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1465, è sostituito dal seguente:

« L'esattore ed il ricevitore che abbiano diritto al rimborso, a termine degli articoli precedenti, dovranno presentare le loro domande documentate all'Ufficio delle imposte o all'Ente interessato, non oltre il dodicesimo mese da quello di scadenza dell'ultima rata.

« Allorchè il prezzo dell'immobile è soggetto alla graduatoria giusta l'art. 56, il rimborso si concede quando il procedimento è esaurito, ed il termine per la presentazione della domanda è di 4 mesi dal giorno in cui diventò definitiva la liquidazione dei crediti.

« Nel caso di esecuzione presso terzi, riuscita infruttuosa od insufficiente, l'esattore deve domandare il rimborso nel termine di quattro mesi dal giorno nel quale la procedura fu esaurita.

« L'Ufficio delle imposte o l'Ente interessato provvede per le quote regolarmente documentate alla liquidazione del rimborso sia per inesigibilità, sia per devoluzione e rinvia le altre all'intendente di finanza per il giudizio, dando avviso all'esattore.

« L'intendente di finanza emette la sua decisione dopo aver sentito il parere di una Commissione da lui nominata e composta di un funzionario dell'Intendenza che presiede, di un funzionario dell'Ufficio distrettuale delle imposte del capoluogo e di un rappresentante della Federazione nazionale fascista dei servizi tributari, designato da essa. Alla Commissione che dura in carica un triennio si possono aggiungere membri supplenti scelti con lo stesso criterio di nomina dei membri effettivi.

« Qualora l'esattore ne faccia domanda, la Commissione ha l'obbligo di sentire l'esattore od un suo rappresentante. La stessa facoltà compete all'Ente interessato quando si tratta di quote inesigibili non comprese in ruoli erariali.

« Se nel corso di due mesi consecutivi alla presentazione della domanda non sia stato provveduto giusta il precedente comma cinque, l'esattore ed il ricevitore otterranno nella rata successiva uno sgravio provvisorio, pari al settanta per cento dell'ammontare del credito, che sarà revocato appena esaminata la domanda, salvi sempre i risultati della liquidazione definitiva.

« In casi speciali il Ministero può consentire la concessione dello sgravio provvisorio in misura percentuale superiore. Può altresì concederlo nella misura che riterrà opportuna, anche dopo gli adempimenti dell'Ufficio delle imposte o dell'Ente interessato, di cui al precedente quinto comma, in attesa della decisione dell'intendente di finanza.

« Contro le decisioni dell'intendente di finanza è ammesso il reclamo al Ministero delle finanze, nel termine di sei mesi dalla notifica della decisione stessa. Il Ministero decide previo parere di una Commissione nominata dal Ministro per le finanze e composta di un funzionario del Ministero di grado non inferiore al sesto che la presiede, di un altro funzionario del Ministero, di un rappresentante della Federazione nazionale fascista dei servizi tributari designato da essa.

« La Commissione che dura in carica per un triennio è assistita da segretari; ad essa si possono aggiungere membri supplenti scelti con lo stesso criterio di nomina dei membri effettivi.

« Contro il provvedimento definitivo del Ministero è ammesso soltanto il ricorso sia in caso di inesigibilità, che in caso di devoluzione, alla Corte dei conti nel termine di 90 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

« La procedura stabilita dal presente articolo quanto alle decisioni dell'Intendenza di finanza e del Ministero, si applica anche per le domande di rimborso o di discarico prodotte agli enti interessati per qualsiasi tributo o contributo dato in carico agli esattori con le norme e con la procedura privilegiata delle imposte dirette.

« Le disposizioni contenute nel presente articolo sono applicabili alle domande presentate a partire dal giorno della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

« Per il funzionamento delle Commissioni, anche in ordine alle facoltà ed ai poteri che esse possono esercitare, si applicano le disposizioni che disciplinano rispettivamente le Commissioni provinciali e quella centrale per le imposte dirette.

« Il Ministro per le finanze è autorizzato a stanziare in bilancio i fondi occorrenti per il funzionamento delle Commissioni ».

Art. 27.

Al penultimo comma dell'art. 93 del testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette, approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, modificato dall'art. 20 del R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1465, dopo la parola « decennio », sono aggiunte le seguenti: « purchè l'erede od il prescelto dagli eredi, sia in possesso dei requisiti per la nomina ad esattore ».

Art. 28.

All'art. 97 del testo unico di leggi sulla riscossione 17 ottobre 1922, n. 1401, si aggiunge il seguente comma:

« L'esecuzione può essere sospesa dall'intendente di finanza su domanda del curatore, vidimata dal giudice delegato, contenente impegno a versare — in congruo termine — all'esattore, l'intero debito per il quale si procede ».

Art. 29.

Gli articoli 106, 107, 108 e 109 della legge sulla riscossione sono sostituiti dai seguenti:

Art. 106. — Gli esattori delle imposte che saranno confermati o nominati titolari della medesima esattoria, manterranno in servizio il personale che risulti iscritto, da almeno tre mesi, al Fondo di previdenza istituito ai sensi del successivo art. 110 alla data della aggiudicazione o del conferimento in qualunque modo dell'esattoria.

I nuovi esattori ed i già titolari di altra esattoria, potranno sostituire con l'opera propria o con personale di loro fiducia il collettore dirigente ed il cassiere dell'esattoria.

Il personale confermato ha diritto di congiungere a tutti gli effetti il servizio ininterrottamente prestato, con quello che presterà.

Art. 107. — Gli obblighi di cui al precedente articolo non si estendono al personale che all'inizio del nuovo appalto abbia raggiunto il sessantacinquesimo anno di età ed il diritto a fruire del trattamento di previdenza. L'impiegato che non abbia ancora tale diritto sarà mantenuto in servizio con un massimo di cinque anni sinchè non avrà raggiunto il limite per fruire di detto trattamento, purchè dimostri di possedere le attitudini e la capacità per prestare utile servizio.

Art. 108. — E' istituita presso ogni Intendenza di finanza la formazione di elenchi del personale dipendente dalle esattorie delle imposte, distinti per collettori, ufficiali esattoriali, personale amministrativo o di ufficio, e messi notificatori.

Alla formazione degli elenchi e alle variazioni e controllo degli stessi sarà adibita una speciale Commissione di tre membri, nominati uno dalla Federazione nazionale fascista dei servizi tributari, uno dalla Federazione nazionale fascista dei lavoratori dipendenti da esattori, ed il terzo, che la presiede, dall'intendente di finanza.

La iscrizione del personale in servizio dovrà essere effettuata entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge e per il personale disoccupato, a richiesta degli interessati, in qualunque momento, con norme che saranno emanate dal Ministero delle corporazioni di concerto con quello delle finanze.

Per il personale esattoriale disoccupato si farà luogo ad elenchi separati che saranno trasmessi in copia, dall'intendente stesso, all'Ufficio di collocamento istituito presso la Delegazione provinciale della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione. L'aggiornamento degli elenchi avverrà al massimo ogni trimestre.

Per l'assunzione di nuovo personale, ferme sempre restando le disposizioni di legge per l'impiego dei mutilati ed orfani di guerra, dei mutilati ed orfani della causa fascista, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e per il servizio militare non isolato all'estero, e sempre che non trattisi del collettore dirigente e del cassiere di cui al penultimo comma dell'articolo 106, l'esattore, quando non possa provvedere direttamente con personale disponibile in altra esattoria ad esso appaltata, dovrà rivolgersi all'Ufficio di collocamento e sceglierlo negli elenchi dei disoccupati di cui al comma precedente.

Art. 109. — Soppresso.

Art. 30.

Per il complessivo ammontare delle quote inesigibili inscritte sui ruoli degli anni 1937 e precedenti, già prodotte a rimborso agli uffici delle imposte o agli enti interessati, la cui procedura, a giudizio dell'Amministrazione, sia esaurita, comprese in domande tempestivamente presentate alla data di pubblicazione della presente legge e sulle quali l'Ufficio delle imposte o l'Ente interessato non abbia ancora provveduto, l'esattore ha facoltà di chiedere una liquidazione a stralcio.

La relativa domanda deve essere presentata all'intendente di finanza pel tramite dell'Ufficio distrettuale delle imposte o dell'Ente interessato, entro novanta giorni dalla data predetta, a pena di decadenza.

Alla liquidazione provvede l'intendente di finanza sentito il parere della Commissione di cui all'art. 26 precedente. E' applicabile il comma 7° di detto articolo.

La liquidazione a stralcio consiste nella determinazione della somma da rimborsarsi mediante la fissazione di una percentuale sul totale importo delle quote, tenendo conto degli atti, dei criteri inerenti al caso singolo e dell'esito delle domande di rimborso decise nei confronti della stessa esattoria per la medesima categoria di quote negli anni precedenti.

Contro il provvedimento dell'intendente di finanza l'esattore può ricorrere nel termine di 90 giorni al Ministero delle finanze che decide, sentita la Commissione di cui all'art. 26 precedente, oppure può chiedere nello stesso termine che la liquidazione delle domande abbia luogo nei modi ordinari.

Contro il provvedimento del Ministero non è ammesso alcun gravame.

Art. 31.

E' abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con le presenti disposizioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI

REGIO DECRETO 24 aprile 1939-XVII, n. 943.

Modificazione degli statuti dei Sindacati interprovinciali fascisti dei giornalisti costituiti con sede a Napoli ed a Bari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti il Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1313, col quale furono, tra l'altro, approvati gli statuti e stabilite le circoscrizioni dei Sindacati interprovinciali fascisti dei giornalisti, ed i successivi Nostri decreti con i quali furono approvate alcune modifiche agli statuti ed alle circoscrizioni dei Sindacati stessi;

Vista la domanda in data 28 novembre 1938, con la quale la Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti ha chiesto che, per necessità dell'organizzazione, la circoscrizione dei Sindacati interprovinciali fascisti dei giornalisti con sede in Bari e in Napoli, sia modificata nel senso che la provincia di Cosenza — attualmente compresa nella

circoscrizione del Sindacato di Napoli — sia attribuita alla circoscrizione del Sindacato di Bari;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la modifica degli statuti dei Sindacati interprovinciali fascisti dei giornalisti costituiti con sede a Napoli ed a Bari, nel senso che la provincia di Cosenza — attualmente compresa nella circoscrizione del Sindacato di Napoli — è attribuita alla competenza territoriale del Sindacato di Bari.

Il testo dei punti 1 e 6 del paragrafo XVI dell'elenco allegato al Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1313 è, pertanto, sostituito dal seguente:

« 1) Sindacato interprovinciale fascista dei giornalisti, con competenza territoriale sulle provincie di Bari, Brindisi, Catanzaro, Cosenza, Foggia, Lecce, Matera, Potenza, Reggio Calabria e Taranto e con sede in Bari »;

« 6) Sindacato interprovinciale fascista dei giornalisti, con competenza territoriale sulle provincie di Avellino, Benevento, Napoli e Salerno e con sede in Napoli ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 411, *foglio* 8. — MANCINI

REGIO DECRETO 24 aprile 1939-XVII, n. 944.

Modificazione all'art. 9 dello statuto della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti il Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1387, col quale è stato, tra l'altro, approvato lo statuto della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione ed il successivo Nostro decreto 1° luglio 1937, n. 1456, col quale è stata approvata una modifica allo statuto stesso;

Vista la domanda in data 30 giugno 1938, con la quale la Confederazione suddetta ha chiesto che sia approvata una modifica al proprio statuto per aumentare da quattro a sei il numero dei componenti la Giunta esecutiva;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la modifica allo statuto della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione, nel senso che il testo del 1° comma dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« La Giunta esecutiva è composta dal presidente della Confederazione che la presiede e da sei membri nominati dal Consiglio nel suo seno, oltre che da un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, designato dall'Associazione stessa tra gli appartenenti alle categorie inquadrate nella Confederazione ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 411, *foglio* 7. — MANCINI

REGIO DECRETO 24 aprile 1939-XVII, n. 945.

Emissione di francobolli commemorativi della XIII Fiera di Tripoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Visto il R. decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 166, contenente norme per disciplinare l'emissione di carte valori postali commemorative, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1153;

Riconosciuta l'opportunità di autorizzare l'emissione di francobolli commemorativi della XIII Fiera campionaria di Tripoli;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di francobolli commemorativi della XIII Fiera campionaria di Tripoli, da valere per la affrancatura delle corrispondenze impostate negli uffici postali della Libia e dirette ovunque .

Art. 2.

I detti francobolli dei tagli di L. 0,05, L. 0,20, L. 0,50, L. 0,75, L. 1,25 di posta ordinaria e di L. 0,25, L. 0,50 e L. 1 di posta aerea, hanno validità fino al 30 giugno 1939-XVII e non sono ammessi al cambio.

Art. 3.

Essi sono stampati col sistema fotocalcografico su carta bianca filigranata con coroncine reali in chiaro; hanno il formato alla perforatura di mm. 40 x 24 ed ai limiti della vignetta di mm. 37 x 21; gommatura e perforatura normali.

Recano la leggenda: « Libia - XIII Fiera campionaria di Tripoli » ed il millesimo « 1939 A. XVII » ed il valore in italiano ed in arabo. I francobolli di posta aerea recano anche la leggenda « Posta aerea ».

Hanno, inoltre, le seguenti caratteristiche: la vignetta centrale dei francobolli di posta ordinaria rappresenta: in quelli da centesimi 5 e 50 e da L. 1,25 un villaggio libico con terreno coltivato ed arato, nel cui centro trovasi un albero di olivo; in quelli da centesimi 20 e 75 una veduta notturna di Gadames. Il disegno dei francobolli di posta aerea riproduce: in quelli da centesimi 25 e da L. 1 un arabo con cammello nel deserto libico, sorvolato da un aeroplano; in quello da centesimi 50 l'entrata principale della Fiera di Tripoli, sorvolata da un aeroplano.

Tutte le vignette ed i disegni sono racchiusi in una cornicetta rettangolare.

Quanto alla colorazione essa è stabilita come segue: bruno per i francobolli di posta ordinaria da centesimi 5; rosso bruno per quelli da centesimi 20; viola per quelli da centesimi 50; rosso per quelli da centesimi 75 e bleu per quelli da L. 1,25. Per i francobolli di posta aerea la colorazione è: verde per quelli da centesimi 25; bruno per quelli da centesimi 50 e viola per quelli da L. 1.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 411, *foglio* 4. — MANCINI

REGIO DECRETO 9 maggio 1939-XVII, n. 946.

Revoca del riconoscimento giuridico dell'Ente nazionale fascista di addestramento per i lavoratori d'albergo (Enfala) e approvazione di un nuovo statuto dell'Ente nazionale fascista di addestramento al lavoro commerciale (Enfalc).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti i Nostri decreti 17 dicembre 1936, n. 2296, e 4 giugno 1938, n. 936, coi quali è stato concesso il riconoscimento giuridico rispettivamente all'Ente nazionale fascista per l'addestramento dei lavoratori d'albergo e all'Ente nazionale fascista di addestramento al lavoro commerciale, e sono stati approvati i relativi statuti.

Vista la domanda con la quale le due Confederazioni dei commercianti e dei lavoratori del commercio, nell'intento di provvedere in modo più compiuto ed organico attraverso l'azione di un solo ente all'educazione profesionale di tutte le categorie da entrambe rappresentate, hanno chiesto la revoca del riconoscimento giuridico dell'Ente nazionale fascista per l'addestramento dei lavoratori d'albergo e l'approvazione di un nuovo statuto per l'Ente nazionale fascista di addestramento al lavoro commerciale;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato Corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' revocato il riconoscimento giuridico all'Ente nazionale fascista per l'addestramento dei lavoratori d'albergo concesso col Nostro decreto 17 dicembre 1936, n. 2296.

Art. 2.

E' approvato lo statuto dell'Ente nazionale fascista di addestramento al lavoro commerciale secondo il testo annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente, in sostituzione di quello approvato col Nostro decreto 4 giugno 1938, n. 936.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 411, *foglio* 14. — MANCINI

Statuto dell'Ente nazionale fascista di addestramento al lavoro commerciale (Enfalc)

TITOLO I

Costituzione - Scopi.

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, è costituito d'intesa tra le Confederazioni fasciste dei commercianti e dei lavoratori del commercio un Ente assistenziale, con sede in Roma, denominato: Ente nazionale fascista di addestramento al lavoro commerciale (Enfalc), attraverso il quale le predette Confederazioni realizzano i loro compiti in tema di istruzione professionale.

Art. 2.

L'Ente ha lo scopo di promuovere, nell'ambito della propria competenza, lo sviluppo ed il miglioramento dell'educazione e dell'istruzione professionale dei commercianti e dei lavoratori del commercio rispettivamente rappresentati dalle predette Confederazioni. Per il raggiungimento di tale scopo l'Ente esplica le seguenti specifiche attività:

a) istituisce, nell'ambito delle disposizioni di legge, i seguenti corsi:

1) corsi di primo addestramento;

2) corsi per la formazione dei lavoratori qualificati e specializzati;

3) corsi per piccoli esercenti;

4) corsi di perfezionamento;

b) istituisce ogni altro tipo di corsi che siano ritenuti necessari nell'interesse delle categorie rappresentate dalla Confederazione fascista dei lavoratori del commercio e della Confederazione fascista dei commercianti;

c) istituisce dei cicli regolari di conferenze intese a perfezionare la cultura professionale delle categorie rappresentate;

d) istituisce borse di studio di varia durata per facilitare la frequenza delle scuole nonchè dei corsi professionali ai lavoratori del commercio, ai piccoli esercenti ed ai loro figli;

e) istituisce delle borse per lo studio dei mercati stranieri a favore di rappresentati dalle due Confederazioni;

f) promuove le iniziative per lo studio dell'orientamento professionale dei giovani;

g) coordina le iniziative dirette all'incremento ed al perfezionamento delle capacità tecnico-professionali dei commercianti e dei lavoratori del commercio;

h) promuove la creazione ai fini autarchici di un centro merceologico destinato alla dotazione di materiale didattico per i corsi per i lavoratori ed i piccoli esercenti e per i corsi di cultura dei commercianti;

i) elabora i dati, le notizie e gli elementi che comunque possano interessare l'istruzione professionale dei commercianti, dei dirigenti di aziende commerciali e dei lavoratori del commercio, provvedendo, se del caso, a pubblicazioni di periodici o di collezioni a carattere divulgativo;

l) assiste, al termine dei corsi e per tutta la durata dell'apprendistato, coloro che hanno frequentato i corsi stessi curandone con i mezzi più idonei l'educazione ai fini del lavoro e collaborando con le Associazioni sindacali, entro i limiti delle possibilità e delle esigenze del mercato di lavoro;

m) esercita quelle altre funzioni che gli siano demandate da leggi e da regolamenti o da disposizioni e provvedimenti delle Autorità competenti.

TITOLO II.

Organi dell'Ente.

Art. 3.

Sono organi dell'Ente:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Comitato esecutivo;

c) il presidente.

Art. 4.

Il Consiglio è costituito:

a) dal presidente;

b) da due vice-presidenti, di cui uno nominato dalla Confederazione fascista dei commercianti ed uno nominato dalla Confederazione fascista dei lavoratori del commercio;

c) dai direttori generali delle Associazioni professionali e del lavoro e del Segretariato delle corporazioni, del Ministero delle corporazioni;

d) dal direttore generale dell'Istruzione media tecnica del Ministero dell'educazione nazionale;

e) dal direttore generale del Turismo del Ministero della cultura popolare;

f) da un rappresentante del Direttorio del Partito Nazionale Fascista;

g) da un rappresentante della Gioventù italiana del Littorio;

h) da quattro membri nominati dalla Confederazione fascista dei commercianti, dei quali uno in rappresentanza della Federazione nazionale fascista alberghi e turismo ed uno in rappresentanza dell'Ente nazionale fascista della corporazione;

i) da quattro membri nominati dalla Confederazione fascista dei lavoratori del commercio, dei quali uno in rappresentanza della Federazione nazionale fascista dei lavoratori del turismo e dell'ospitalità;

l) da due membri nominati dalla Confederazione fascista degli industriali dei quali uno in rappresentanza della Federazione nazionale fascista degli artigiani;

m) da due membri nominati dalla Confederazione fascista dei lavoratori del commercio in rappresentanza dei lavoratori del commercio dipendenti da ditte industriali;

n) da un membro nominato dalla Confederazione fascista dei professionisti ed artisti;

o) da un membro nominato dalla Confederazione fascista dei lavoratori del commercio in rappresentanza dei lavoratori del commercio dipendenti da professionisti ed artisti.

I membri di cui alle lettere c) d) e) del presente articolo possono farsi rappresentare nelle riunioni da un loro delegato.

I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati.

In caso di vacanze nel corso del triennio i Ministeri e le Associazioni sindacali, ciascuno nell'orbita della propria competenza, provvedono alla sostituzione dei membri venuti a mancare; i nuovi nominati restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno surrogato.

Art. 5.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni semestre su invito del presidente.

I consiglieri devono essere avvisati a mezzo lettera raccomandata da inviarsi almeno dieci giorni prima e contenente la comunicazione del luogo e della data delle riunioni nonchè dell'ordine del giorno da trattare.

Il Consiglio si riunisce in via straordinaria ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno cinque componenti, oppure i sindaci.

Le adunanze del Consiglio sono valide con l'intervento della metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Art. 6.

Spetta al Consiglio:

a) deliberare sulle direttive e sui provvedimenti rivolti all'attuazione dei fini istituzionali dell'Ente ed approvare il regolamento concernente i servizi centrali e l'organizzazione periferica dell'Ente;

b) deliberare non oltre il 30 aprile di ogni anno sui resoconti morali e finanziari del presidente e del Comitato esecutivo e sul conto consuntivo dell'Ente, e, non oltre il 30 settembre di ogni anno, sul bilancio preventivo dell'Ente;

c) determinare l'impiego dei fondi di riserva e le eventuali risultanze attive della gestione;

d) adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi e dai regolamenti o dalle disposizioni delle competenti autorità.

Art. 7.

Il Comitato esecutivo è costituito dal presidente e dai vice presidenti dell'Ente, dal direttore generale dell'Istruzione media tecnica del Ministero dell'educazione nazionale, da un rappresentante del Ministero delle corporazioni scelto fra i componenti del Consiglio di amministrazione e dal rappresentante del Direttorio del P. N. F.

Spetta al Comitato esecutivo, in armonia con le deliberazioni del Consiglio, di curare il conseguimento dei fini statutari dell'Ente e di provvedere in via d'urgenza a tutto quanto occorre per il funzionamento dell'Ente, salvo a sottoporre tali deliberati a ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima adunata.

Il Comitato esecutivo provvede all'assunzione ed al licenziamento del personale.

Il Comitato esecutivo è convocato dal presidente, ogni volta che egli lo ritenga opportuno, e, in ogni caso, almeno una volta al mese.

Art. 8.

Presidente dell'Ente è di diritto il presidente della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio;

Egli ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Ente.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, questi è sostituito a turno, con eguali poteri, da uno dei due vice-presidenti.

Il presidente, o chi ne fa le veci, presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo, ed ha i poteri per attuare i provvedimenti degli organi collegiali riguardanti l'attuazione dei fini istituzionali dell'Ente.

TITOLO III.

Patrimonio e amministrazione.

Art. 9.

Il patrimonio sociale è formato:

a) da un fondo sociale costituito con l'avanzo della gestione dell'esercizio 1° gennaio-31 luglio 1937-XV degli assegni familiari per i lavoratori del commercio, ai sensi del 2° comma dell'art. 8 del contratto collettivo stipulato il 3 agosto 1937-XV, e pubblicato nel Bollettino del Ministero delle corporazioni del 31 agosto 1937, fascicolo 159, allegato n. 1191;

b) dai beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualunque altro motivo vengano in possesso dell'Ente;

c) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate.

Art. 10.

Le entrate dell'Ente sono costituite:

a) dalla rendita annua rivenieute dal fondo sociale di cui alla lettera a) dell'art. 9;

b) dai contributi versati dalle categorie interessate al funzionamento dell'Ente o dalle loro organizzazioni;

c) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

d) dalle somme da esso incassate per atti di liberalità e per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, contributi, ecc.).

Per l'impiego delle somme eccedenti il fabbisogno ordinario dovranno seguirsi le disposizioni di cui all'art. 27 della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 11.

L'Ente dovrà sottoporre all'approvazione dell'autorità gli atti di cui alle lettere a), b), c), d), e), del 1° comma dell'art. 30 del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 12.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'art. 29 della legge 18 gennaio 1934, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui alla legge medesima.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del presidente e delle altre persone contemplate agli articoli 43, 44 e 45 della predetta legge.

Art. 13.

L'Ente potrà accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi potranno essere erogati a determinati scopi, purchè rientranti tra quelli per cui l'Ente è costituito.

Art. 14.

Per ciascun esercizio finanziario è nominato un collegio di sindaci composto da tre membri effettivi e due supplenti.

I membri effettivi sono nominati, rispettivamente uno dal Ministero delle corporazioni, uno dalla Confederazione fascista dei commercianti ed uno dalla Confederazione fascista dei lavoratori del commercio.

I membri supplenti sono nominati uno dalla Confederazione fascista dei commercianti ed uno dalla Confederazione fascista dei lavoratori del commercio.

Art. 15.

I sindaci verificano, nel corso di ciascun esercizio finanziario, la contabilità e la cassa, con accertamenti almeno trimestrali.

Alla fine dell'esercizio esaminano e controllano il conto consuntivo dell'esercizio stesso e lo accompagnano con una relazione.

I sindaci devono parteciparo a tutte le sedute del consiglio di amministrazione e sono altresì invitati ad intervenire alle riunioni del Comitato esecutivo.

Art. 16.

Le modifiche al presente statuto potranno essere deliberate dal Consiglio di amministrazione o proposte dalla Confederazione fascista dei commercianti o dalla Confederazione fascista dei lavoratori del commercio. Esse dovranno ottenere l'approvazione ai sensi di legge.

Art. 17.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento giuridico dell'Ente, il liquidatore nominato a termine di legge provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 18.

Per tutto quanto non è prescritto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

REGIO DECRETO 15 maggio 1939-XVII, n. 947.

Aumento del contributo annuo dello Stato al Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Perugia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 15 febbraio 1925, n. 247, col quale veniva costituito un Consorzio tra lo Stato e la provincia di Perugia, allo scopo di provvedere al rimboschimento di terreni nudi soggetti al vincolo forestale ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, anch'essi soggetti al predetto vincolo, esistenti nel territorio di detta provincia, ai sensi della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, con un contributo ordinario dello Stato di L. 16.000 annue;

Visto il Nostro decreto 31 dicembre 1934, n. 2335, col quale il contributo ordinario dello Stato al Consorzio provinciale di rimboschimento di Perugia da L. 16.000 annue viene ridotto a L. 12.000 annue a datare dall'esercizio 1934-35;

Vista la deliberazione 16 aprile 1937, n. 15 del Rettorato della provincia di Perugia, approvata con decreto interministeriale in data 31 ottobre 1938, n. 15200-57-24 con la quale l'Amministrazione provinciale di Perugia eleva il proprio contributo annuo da L. 12.000 a L. 20.000 a partire dall'esercizio 1938;

Visto l'art. 75 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e l'art. 99 del regolamento 16 maggio 1926, n. 1126;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il contributo annuo dello Stato al Consorzio di rimboschimenti tra lo Stato e la provincia di Perugia è elevato a L. 20.000 a partire dall'esercizio finanziario 1938-39.

La suddetta somma di L. 20.000 sarà prelevata dal fondo stanziato nel bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sul cap. 43 per l'esercizio finanziario 1938-39, e sui capitoli corrispondenti dei bilanci per gli esercizi futuri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

ROSSONI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 411, *foglio* 21. — MANCINI

REGIO DECRETO 30 gennaio 1939-XVII, n. 948.

Erezione in ente morale della Fondazione intitolata « Casa benefica Famiglia Gidoni », in Padova.

N. 948. R. decreto 30 gennaio 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la Fondazione intitolata « Casa benefica Famiglia Gidoni » con sede nel comune di Padova, viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione della Pia Cassa di ricovero di Padova.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1939-XVII

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 27 giugno 1939-XVII.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale della Cassa rurale cattolica di prestiti e risparmio di Monticello, con sede nel comune di Cinigiano (Grosseto).

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa rurale cattolica di prestiti e risparmio di Monticello, con sede nel comune di Cinigiano (Grosseto) con la speciale procedura di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale cattolica di prestiti e risparmio di Monticello, con sede nel comune di Cinigiano (Grosseto) e la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa stessa è sostituita con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706 ed al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 giugno 1939-XVII

MUSSOLINI

(2981)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 30 giugno 1939-XVII.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione del Banco A. Querenni & C., con sede in Padova.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito al Banco A. Querenni & C., società in accomandita semplice con sede in Padova e di sottoporre la stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Banco A. Querenni & C., società in accomandita semplice con sede in Padova, e l'azienda stessa è posta in liquidazione secondo le norme del titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1939-XVII

MUSSOLINI

(2983)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 27 giugno 1939-XVII.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Livinallongo, con sede nel comune di Livinallongo del Col di Lana (Belluno).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosta 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cassa rurale ed artigiana di Livinallongo, con sede nel comune di Livinallongo del Col di Lana (Belluno), alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al capo VII del citato testo unico ed al titolo VII, capo II, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Livinallongo, con sede nel comune di Livinallongo del Col di Lana (Belluno), sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 giugno 1939-XVII

MUSSOLINI

(2985)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 18 maggio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nella zona della provincia di Parma, della estensione di ettari 300 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, il tratto della strada provinciale che partendo da Piè di Via arriva fino all'incrocio per C. Buonasera;

ad ovest, la strada rotabile che partendo dall'incrocio sopradetto arriva ai Casali;

a sud, mulattiera e strada carreggiabile che partendo dai Casali arriva all'incrocio con la strada provinciale Piè di Via S. Vittore nei pressi de « Le Lame »;

ad est, la strada Piè di Via S. Vittore precisamente per il tratto da « Le Lame » a Piè di Via;

Visti i decreti Ministeriali 20 luglio 1936, 3 maggio 1937 e 5 maggio 1938, con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1936-37, 1937-38 e 1938-39;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Parma, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 18 maggio 1935, 20 luglio 1936, 3 maggio 1937, e 5 maggio 1938, in una zona della provincia di Parma, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 giugno 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(2991)

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 13 luglio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nella zona della provincia di Parma, dell'estensione di ettari 700 circa, delimitata dai seguenti confini:

strada di Rivalta che dalla località « Masdone » in Lesignano Bagni, congiunge la Chiesa di Rivalta; strada comunale per breve tratto che dalla Chiesa di Rivalta si congiunge alla mulattiera detta « Del fornello » sino all'incrocio colla strada per Monchio in Mulazzano; strada comunale detta della « Porta » sino alla Chiesa di Mulazzano; strada comunale detta « Di Monte Testone »; strada comunale detta « Del Pozzone »; strada comunale « Degli Argini » dal « Pozzone » di Mulazzano all'incrocio con le strade « Di Tassara » e dei « Pradazzi »; strada comunale « Degli Argini » dall'incrocio suddetto al Caseificio di Stadirano; strada « Degli Argini » dal Caseificio suddetto alla località « Croce »; strada mulattiera che congiunge la « Croce » al « Masdone »;

Visti i decreti Ministeriali 21 luglio 1936, 10 maggio 1937 e 12 maggio 1938, con cui il suddetto divieto è stato pro-

rogato rispettivamente per le annate venatorie 1936-37, 1937-38 e 1938-39;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Parma, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 13 luglio 1935, 21 luglio 1936, 10 maggio 1937 e 12 maggio 1938, in una zona della provincia di Parma, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 giugno 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(2993)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 24 luglio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nella zona della provincia di Parma, della estensione di ettari 560 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, dalla strada vicinale dei Dossi e dalla comunale dei Bonatti;

ad est, dalla comunale dei Bonatti e dalla provinciale Soragna-Fidenza;

a sud, dal torrente Stirone e dalla comunale di Campagna;

ad ovest, dal cavo di scolo detto Fontana;

Visti i decreti Ministeriali 31 luglio 1936, 4 maggio 1937 e 16 maggio 1938, con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1936-37, 1937-38 e 1938-39;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Parma, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 24 luglio 1935, 31 luglio 1936, 4 maggio 1937 e 16 maggio 1938, in una zona della provincia di Parma, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(2995)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Cuneo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e di uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nella zona di Borgo S. Dalmazzo (Cuneo), della estensione di ettari 1200 circa, delimitata dai seguenti confini:

dal ponte di ferro sito alla confluenza dei torrenti Gesso e Vermenagna, la strada provinciale Borgo S. Dalmazzo-Boves; corso Regina Margherita di Boves; strada vicinale del Colletto del Moro; strada vicinale del Malandrero (dal Colletto del Moro fino al ponte sul torrente Vermenagna) e torrente Vermenagna (alveo escluso) fino al ponte in ferro sito alla confluenza dei torrenti Gesso e Vermenagna;

Visti i decreti Ministeriali 28 luglio 1936, 14 maggio 1937, e 2 maggio 1938, con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1936-37, 1937-38 e 1938-39;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Cuneo, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 31 maggio 1935, 28 luglio 1936, 14 maggio 1937 e 2 maggio 1938, nella zona della provincia di Cuneo, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Cuneo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 luglio 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(2989)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1939-XVII.

Aumento del contingente di alcole di 1ª categoria da liberare dal vincolo della destinazione a carburante nel bimestre maggio-giugno 1939-XVII.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON I

MINISTRI PER LE CORPORAZIONI E PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'articolo unico della legge 17 giugno 1937, n. 1003, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 22, contenente nuove norme regolatrici della produzione e dello smercio dell'alcole di 1ª categoria;

Visto il decreto interministeriale 6 maggio 1939, che determina in ettanidri 33.000 il contingente di alcole di 1ª categoria da liberare dal vincolo della destinazione a carburante durante il bimestre maggio-giugno 1939;

Ritenuta la necessità di aumentare il detto contingente;

Decreta:

Art. 1.

In aggiunta al quantitativo di ettanidri 33.000 di alcole etilico di 1ª categoria, di cui al decreto interministeriale 6 maggio 1939, possono essere liberati dal vincolo della destinazione a carburante altri ettanidri 10.000.

Tale nuovo quantitativo sarà ripartito per ciascuna distilleria nella misura che sarà determinata dall'Amministrazione delle finanze, la quale potrà permettere altresì che le quote di contingenti, già liberate dal vincolo e non potute estrarre alla fine del mese di giugno, possano essere estratte anche in quello successivo.

Roma, addì 23 giugno 1939-XVII

Il Ministro per le finanze
Di Revel

Il Ministro per le corporazioni
Lantini

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
Rossoni

(3022)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1939-XVII.
Dichiarazione di trasformazione in Ente morale del Consorzio agrario cooperativo di Belvedere Marittimo e sua fusione nel Consorzio agrario provinciale di Cosenza.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il proprio decreto 2 febbraio 1939-XVII pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 29 del 4 febbraio 1939-XVII, concernente il riconoscimento dell'Ente morale « Consorzio agrario provinciale della provincia di Cosenza »;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario cooperativo di Belvedere Marittimo è dichiarato trasformato in Ente morale ai sensi ed agli effetti della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 2.

Il Consorzio agrario di cui al precedente articolo è fuso, ai sensi dell'art. 1, 2° comma, della legge predetta, con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Cosenza.

Art. 3.

Le fusioni di cui al precedente articolo avranno luogo previo accertamento delle attività e delle passività del Consorzio agrario cooperativo di Belvedere Marittimo alla data del 31 dicembre 1938-XVII prendendo a base il bilancio del Consorzio approvato nell'ultima Assemblea.

Tale accertamento dovrà constare da apposito verbale redatto d'accordo con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Cosenza.

In caso di divergenza circa l'accertamento predetto deciderà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il trapasso delle attività e passività del Consorzio fuso è soggetto a tassa fissa di registro e ipotecaria di L. 20 ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 4.

Su proposta del Consorzio agrario provinciale di Cosenza il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, esaminerà, decidendo in merito, le eventuali richieste formulate dal Consorzio agrario cooperativo di Belvedere Marittimo, al momento della fusione per regolare il funzionamento del Consorzio agrario provinciale di Cosenza nei riguardi della cessata attività del Consorzio agrario di Belvedere Marittimo.

Art. 5.

Il Consorzio agrario provinciale di Cosenza è incaricato di promuovere e perfezionare gli atti occorrenti per la esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e, a cura del Consorzio agrario provinciale di Cosenza, nel foglio degli Annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 7 luglio 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(3021)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio di bonifica Valli S. Agostino, Pila e Spianzana, in provincia di Vicenza

Con R. decreto 15 maggio 1939, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1939, registro n. 10, foglio n. 145, è stato ampliato il Comprensorio di bonifica Valli S. Agostino, Pila e Spianzana, in provincia di Vicenza, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

(3003)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

29ª Estrazione delle obbligazioni del Debito redimibile 3 % netto di 1ª e di 2ª categoria

Si notifica che nel giorno di martedì 1° agosto 1939-XVII, alle ore 10, in Roma, in una sala al piano terreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 29ª estrazione delle obbligazioni del Debito redimibile 3 per cento netto, di prima e di seconda categoria, creata con la legge 15 maggio 1910, n. 228.

Le obbligazioni da estrarre, secondo la tabella di ammortamento, sono 7080 per ciascuna delle due categorie.

I numeri delle obbligazioni estratte saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 luglio 1939-XVII

Il direttore generale: Potenza

(3002)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Ufficio della proprietà intellettuale

Elenco n. 1 dei marchi di fabbrica e di commercio registrati nel mese di gennaio 1939-XVII (dal n. 58311 al n. 58510 del registro dei marchi).

NOTA. — I marchi compresi nel presente elenco sono riprodotti nel fascicolo n. 1, 1939-XVII del « Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio ».

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		CLASSE I. — Prodotti del suolo, greggi e parzialmente lavorati per scopi industriali, non compresi in altre classi; spoglie di animali.		
13- 9-1938	Società Responsab. Limit. « Radix », a Buenos Aires.	Marchio di fabbrica per prodotti chimici causanti e susseguentemente regolanti lo sviluppo delle radici dei vegetali, ed anche determinanti la presa degli innesti e la rimarginazione delle lesioni dei vegetali. - Prodotti vegetali animali e minerali, greggi, semilavorati o lavorati, destinati a lavorazioni, fabbricazioni, costruzioni o ad altro uso casalingo.	58382	14- 1-1939
		CLASSE II. — Alimenti compresi latte, tè, caffè e surrogati: olii e grassi commestibili.		
11- 4-1938	Ditta Giovanni Preti, a Genova.	Marchio di fabbrica per biscotti secchi di lunga conservazione.	58340	10- 1-1939
13- 6-1938	Società Anonima Leopoldo Hürlimann, a Milano.	Marchio di fabbrica per formaggio al burro, extra grasso.	58349	12- 1-1939
13- 6-1938	Società Anonima Leopoldo Hürlimann, a Milano.	Marchio di fabbrica per formaggio al burro, extra grasso.	58350	12- 1-1939
12- 2-1938	Giovanni Biseo, a Roma.	Marchio di fabbrica per dolciumi e bevande di ogni genere.	58355	12- 1-1939
10-10-1938	Ditta Lorenzo La Rocca, a Bari.	Marchio di fabbrica per un condimento di magro per pasta asciutta o riso.	58366	12- 1-1939
30- 9-1938	Virginio Vittore, a Torino.	Marchio di fabbrica per fichi secchi.	58371	14- 1-1939
30- 9-1938	Virginio Vittore, a Torino.	Marchio di fabbrica per fichi secchi.	58374	14- 1-1939
21- 7-1939	S. A. Perugina Cioccolato & Confetture, a Perugia.	Marchio di fabbrica per dolciumi.	58376	14- 1-1939
13- 6-1938	Società Anonima Leopoldo Hürlimann, a Milano.	Marchio di fabbrica per formaggio al burro extra grasso.	58385	14- 1-1939
28- 4-1938	Luigi Fasoli, a Monza.	Marchio di fabbrica per una caramella speciale alla gelatina di lambros.	58389	14- 1-1939
22- 6-1938	Ditta G. Caramelli, ad Asmara (Eritrea).	Marchio di fabbrica per carne in scatola.	58406	19- 1-1939
21- 7-1938	S. A. Perugina Cioccolato & Confetture, a Perugia.	Marchio di fabbrica per dolciumi.	58409	19- 1-1939
21- 7-1938	S. A. Perugina Cioccolato & Confetture, a Perugia.	Marchio di fabbrica per dolciumi.	58410	19- 1-1939
13- 7-1938	S. A. Giuseppe Citterio, a Rho (Milano).	Marchio di fabbrica per salami.	58413	19- 1-1939
30- 9-1938	Premiate Riserie Giovanni Minella, a Torino.	Marchio di fabbrica per riso.	58417	19- 1-1939
22- 9-1938	Società in Accomandita « Ars » Aromatici Riccardo Subinaghi), a Milano.	Marchio di fabbrica per polveri per gelati.	58444	26- 1-1939

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
23- 9-1938	Agenzia Vendita « Este » S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto alimentare specialmente adatto per sportivi.	58454	26- 1-1939
28- 9-1938	S. A. Latterie Industriali Riunite « Lir », a Robbio (Pavia).	Marchio di fabbrica per burro, latticini e formaggi di ogni genere.	58455	26- 1-1939
22- 7-1938	Ditta G. Fabbri, a Bologna.	Marchio di fabbrica per amarene sotto spirito.	58473	28- 1-1939
3-11-1938	Vittore Bertolasi, a Milano.	Marchio di fabbrica per involucri di cellophane, tubolari, triangolari e di altro genere e dolciumi contenuti in tali involucri.	58478	28- 1-1939
13- 6-1938	Ditta Giovanni Preti, a Genova.	Marchio di fabbrica per dolce di lunga conservazione.	58491	31- 1-1939
14- 9-1938	Fabbrica Italo-Svizzera di Guido Ghezzi, a Ferrara.	Marchio di fabbrica per cioccolatini con o senza ripieno interno.	58496	31- 1-1939
10- 9-1938	Società Anonima R. H. Macy & Co., a Firenze.	Marchio di fabbrica per prodotti alimentari in genere, in specie olio commestibile, prodotti alimentari conservati animali e vegetali sotto olio od in altro modo; prodotti alimentari inscatolati, conserve alimentari, pesce secco, prodotti vegetali secchi, formaggio.	58505	31- 1-1939
		CLASSE III. — **Acque minerali, vini liquori e bevande diverse.** (*Vedi anche classe II, marchio n. 58355*)		
17- 9-1938	Eugenio Fossati, ad Acqui (Alessandria).	Marchio di fabbrica per bevande alcooliche o non alcooliche e specialmente una bevanda a base di succhi di frutta con debole gradazione alcoolica.	58315	10- 1-1939
8- 6-1938	Soc. An. Intercontinentale per il Commercio in Vini, a Trieste.	Marchio di fabbrica per vino vermouth.	58347	12- 1-1939
3-10-1938	Maria Margherita Bianco, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotti liquorosi.	58362	12- 1-1939
31- 3-1938	Società Anonima Coca-Cola, a Genova	Marchio di fabbrica per sciroppi e bibite.	58375	14- 1-1939
1-10-1938	« Distilleria Carlo Curti », a Tripoli.	Marchio di fabbrica per un liquore ottenuto per estrazione da foglie di eucaliptus.	58394	14- 1-1939
21-10-1938	Luigi Sarti & Figli S. A., a Bologna.	Marchio di fabbrica per liquore.	58425	19- 1-1939
21-10-1938	Luigi Sarti & Figli S. A., a Bologna.	Marchio di fabbrica per liquore.	58426	19- 1-1939
29- 7-1938	S. A. Miraflore - Vini Italiani, a Canelli (Asti).	Marchio di fabbrica per vini.	58431	26- 1-1939
27- 7-1938	Ditta Angiolo Bucciarelli, ad Arezzo.	Marchio di fabbrica per vino.	58440	26- 1-1939
19- 7-1938	Coates & Co. (Plymouth) Limited, a Plymouth (Inghilterra).	Marchio di fabbrica per ginepro. (Già registrato in Gran Bretagna al n. 579040).	58463	28- 1-1939
11- 8-1938	Soc. An. Francesco Cinzano & C.ia, a Torino.	Marchio di fabbrica per vini spumanti e vini di altri tipi.	58477	28- 1-1939
2- 9-1938	John Haig & Co. Limited, a Markinch (Scozia).	Marchio di fabbrica per whisky scozzese. (Già registrato in Gran Bretagna al n. 577878).	58494	31- 1-1939
30- 9-1938	Ditta Ugo Benci a Impruneta (Firenze).	Marchio di fabbrica per vini rossi da pasto.	58508	31- 1-1939
19-10-1938	Mario Montanaro, a Gallo d'Alba (Cuneo).	Marchio di fabbrica per acquavite, liquori e vini.	58510	31- 1-1939
		CLASSE IV. — **Olii e grassi non commestibili; saponi e profumerie.**		
2- 9-1938	Ditta Ambrogio Serio, a Bari.	Marchio di fabbrica per saponi duri.	58331	10- 1-1939
27- 4-1938	Ditta Ferlito - Fabbrica Saponi « Superlind », a Sesto Fiorentino (Firenze).	Marchio di fabbrica per saponette e prodotti in genere di profumeria e da toletta.	58333	10- 1-1939

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
1-10-1938	Mario Scabini, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti di profumeria e prodotti di bellezza.	58342	12- 1-1939
11- 8-1938	Soc. An. Vigevani & C., a Bologna.	Marchio di fabbrica per sapone profumato per toletta.	58348	12- 1-1939
11- 8-1938	Soc. An. Vigevani & C., a Bologna.	Marchio di fabbrica per saponi profumati ed articoli da toeletta in genere.	58351	12- 1-1939
11- 8-1938	Soc. An. Vigevani & C., a Bologna.	Marchio di fabbrica per sapone profumato per toletta.	58352	12- 1-1939
14- 9-1938	Piccardo & Savore, a Imperia.	Marchio di fabbrica per olio vegetale.	58359	12- 1-1939
24- 9-1938	S. A. Produzione Profumerie Affini « S.A.P.P.A. », a Milano.	Marchio di fabbrica per articoli di profumeria e affini, prodotti di bellezza e affini.	58367	12- 1-1939
24- 9-1938	S. A. Produzione Profumerie Affini « S.A.P.P.A. », a Milano.	Marchio di fabbrica per dentifrici e prodotti per l'igiene della bocca, articoli di profumeria ed affini.	58368	12- 1-1939
9- 9-1938	Soc. An. Vigevani & C., a Bologna.	Marchio di fabbrica per saponi profumati, talco borico, prodotti per lavare la testa, saponi per barba, ed altri articoli di toletta.	58369	12- 1-1939
4- 6-1938	Ditta Ferdinando Pozzoli, a Milano.	Marchio di fabbrica per profumerie in genere.	58390	14- 1-1939
9- 9-1938	Soc. An. Vigevani & C., a Bologna.	Marchio di fabbrica per saponi profumati, talco borico. prodotti per lavare la testa, saponi per barba ed altri articoli da toletta.	58391	14- 1-1939
9- 9-1938	Soc. An. Vigevani & C., a Bologna.	Marchio di fabbrica per saponi profumati, talco borico, prodotti per lavare la testa, saponi per barba ed altri articoli da toletta.	58392	14- 1-1939
24- 9-1938	Nicky J. Chini, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti di profumeria, igiene, bellezza, belletti, cosmetici, saponi, pettini, spugne e ogni altro accessorio di toletta.	58393	14- 1-1939
8-10-1938	Alfredo Ravera, a Salerno.	Marchio di fabbrica per uno speciale olio essenziale o essenza di lavanda.	58396	14- 1-1939
24- 9-1938	Onorato Dompè, a Milano.	Marchio di fabbrica per antisettici, disinfettanti, insetticidi, antiparassitari, da usarsi in medicina, farmacia, agricoltura, industria, cosmesi.	58398	14- 1-1939
27- 4-1938	« Ferlito » Fabbrica Saponi « Superlind », a Sesto Fiorentino (Firenze).	Marchio di fabbrica per saponette e prodotti in genere di profumeria e da toletta.	58403	19- 1-1939
27- 4-1938	« Ferlito » Fabbrica Saponi « Superlind », a Sesto Fiorentino (Firenze).	Marchio di fabbrica per saponette e prodotti in genere di profumeria e da toletta.	58404	19- 1-1939
1-10-1938	Soc. An. Lavorazioni Chimiche e Imballaggi Metallici, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti in liquido, crema o pasta per pulire e lucidare, colorare pelli, cuoi, calzature, pavimenti in legno e piastrelle; per pulire e lucidare metalli in genere; saponi liquidi od in pasta; prodotti solidi, liquidi, in polvere e pasta, per detergere e lavare tessuti d'ogni specie, ceramiche, marmi, oggetti laccati ed in ferro smaltato.	58419	19- 1-1939
1-10-1938	Soc. An. Lavorazioni Chimiche e Imballaggi Metallici, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti in liquido, crema o pasta per pulire, lucidare, colorare pelli, cuoi, calzature, pavimenti in legno, o piastrelle, linoleum per pulire e lucidare metalli in genere; saponi liquidi od in pasta; prodotti solidi, liquidi e in pasta, per detergere e lavare tessuti d'ogni specie, ceramiche, terraglie in genere, vetrerie, marmi; linoleum, oggetti laccati, verniciati ed in ferro smaltato.	58420	19- 1-1939

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
2- 9-1938	Ditta Ambrogio Serio, a Bari.	Marchio di fabbrica per saponi duri.	58422	19- 1-1939
2- 9-1938	Ditta Ambrogio Serio, a Bari.	Marchio di fabbrica per saponi duri.	58423	19- 1-1939
15-10-1938	Ditta Giovanni Mazzoni - Industria Livornese Sostanze Aromatiche, a Livorno.	Marchio di fabbrica per profumi, acque di colonia, ciprie, lozioni, pomate, cosmetici, dentifrici, creme, brillantine e tinture.	58432	26- 1-1939
9- 9-1938	A. Niggi & C., a Imperia.	Marchio di fabbrica per essenza, acqua colonia, profumo, brillantina, saponi, cipria, fiori naturali, sali odorosi, lozione sapone per barba, shampoo, sali per bagno, crema per viso, olio per capelli, aceto aromatico, dentifricio, olio di noce, ed ogni altro prodotto di bellezza.	58434	26- 1-1939
25- 7-1938	Anonima Italiana L. Manetti H. Roberts & C., a Firenze.	Marchio di fabbrica per specialità di profumeria, medicinali, articoli sanitari e affini.	58439	26- 1-1939
22- 9-1938	Piero Mora, a Milano.	Marchio di fabbrica per creme da toeletta e curative, latti, olii, ciprie, depilatori, prodotti per unghie, belletti, lozioni, tinture per barbe, capelli e sopracciglie, liquide, solide, in pasta ed in polvere, sali da toeletta, dentifrici, saponi, brillantine, sostanze per lavare e sgrassare i capelli sotto forma liquida od in polvere, estratti profumati, acque da toeletta, acque di colonia, ed ogni altro prodotto di bellezza, di profumeria e di igiene in genere.	58446	26- 1-1939
23- 9-1938	« Sirio » S. A. Saponi Profumerie Glicerine, a Milano (Bovisa).	Marchio di fabbrica per saponi profumati, colonie, profumi, ciprie, belletti, talco borato, creme, brillantine, lozioni, dentifrici, cosmetici, smalti, polveri sapone.	58451	26- 1-1939
23- 9-1938	« Sirio » S. A. Saponi Profumerie Glicerine, a Milano (Bovisa).	Marchio di fabbrica per saponi profumati, colonie, profumi, ciprie, belletti, talco borato, creme, brillantine, lozioni, dentifrici, cosmetici, smalti, polveri sapone.	58452	26- 1-1939
23- 9-1938	« Sirio » S. A. Saponi Profumerie Glicerine, a Milano (Bovisa).	Marchio di fabbrica per saponi profumati, colonie, profumi, ciprie, belletti, talco borato, creme, brillantine, lozioni, dentifrici, cosmetici, smalti, polveri saponi.	58453	26- 1-1939
7- 9-1938	« Trionfale » Fabbr. Profumi Saponi di R. Sanguinetti, a Parma.	Marchio di fabbrica per articoli di profumeria.	58457	26- 1-1939
17- 5-1938	S.A.L.F.I. Soc. An. Laborator. Fitoterapici Italiani, a Reggio Emilia.	Marchio di fabbrica per un preparato avente azione cosmetica.	58461	28- 1-1939
14- 6-1938	Marcello Meroi, a Udine.	Marchio di commercio per olii lubrificanti.	58471	28- 1-1939
7-10-1938	Benvenuto Fiorio, a Verona.	Marchio di commercio per olio profumato per abbronzare la pelle.	58483	28- 1-1939
10- 9-1938	Remo Pranovi, a Vicenza.	Marchio di fabbrica per prodotti per la cura della pelle.	58484	28- 1-1939
12- 9-1938	Soc. An. Vigevani & C., a Bologna.	Marchio di fabbrica per saponi profumati, talco borico, prodotti per lavare la testa, saponi per barba ed altri articoli da toeletta.	58485	28- 1-1939
12- 9-1938	Soc. An. Vigevani & C., a Bologna.	Marchio di fabbrica per saponi profumati, talco borico, prodotti per lavare la testa, saponi per barba ed altri articoli da toeletta.	58486	28- 1-1939
13- 9-1938	Laboratorio Chimico S. Giovanni Dott. F. Aguzzi & O. Benedetti, a Firenze.	Marchio di fabbrica per un prodotto da toiletta, cioè una crema per la pelle.	58506	31- 1-1939
21- 9-1938	Società Ceraria Bertelli Anonima per Azioni, a Sesto Fiorentino (Firenze).	Marchio di fabbrica per sapone in pezzi e in barre.	58507	31- 1-1939

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		CLASSE V. — **Metalli lavorati, utensili, macchine in genere; organi e parti di macchine non compresi in altre classi.**		
27- 9-1938	Società Italiana Pirelli Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per cinghie di trasmissione e nastri trasformatori	58325	10- 1-1939
30- 9-1938	S.A.T.A.M.V. (Società Articoli Tecnici Auto-Moto-Velo) di G. & P. Fossati & M. Maurelli, a Milano.	Marchio di commercio per guarnizioni d'attrito per freni e frizioni.	58372	14- 1-1939
28- 9-1938	Benedetto Pastore, a Torino.	Marchio di fabbrica per serrande	58373	14- 1-1939
28- 9-1938	Benedetto Pastore, a Torino.	Marchio di fabbrica per serrande.	58378	14- 1-1939
9- 9-1938	Eugenio Bennati e Ermidio Rossato, a Roma.	Marchio di fabbrica per un apparecchio per la spillatura e refrigerazione contemporanea della birra e per la gassificazione, refrigerazione e spillatura contemporanea del vino e di altre bevande qualsiasi.	58412	19- 1-1939
20- 9-1938	Ditta Costruzioni Articoli Parrucchieri (C.A.P.) di Cuccia Paolo fu Biagio, a Palermo.	Marchio di fabbrica per apparecchi per ondulazione dei capelli	58430	19- 1-1939
25- 6-1938	Società Italiana Pirelli Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per molle di gomma elastica, anche se connesse con lamine, piastre, dischi o reti metalliche, tessuti, ebanite e simili e in combinazione con molle di altro tipo; per supporto, ammortizzazione, trazione, sospensione di motori, macchinario, veicoli ferroviari, stradali navali e aerei e loro parti, per trasmissione di forza e analoghi.	58437	26- 1-1939
28- 9-1938	Società Anonima « Turbogas », a Roma.	Marchio di fabbrica per apparecchiature ed accessori vari per motori a scoppio, e specialmente carburatori per motori d'automobile.	58456	26- 1-1939
17-11-1938	Guglielmo Hammeley, a Venezia.	Marchio di commercio per bronzi in polvere (porporine) oro, alluminio e coloranti; oro vero ed argento vero in foglia; oro falso e alluminio in foglia.	58460	26- 1-1939
14-10-1938	Giovanni Mori e Giovanni Bruzzone, a Milano.	Marchio di fabbrica per spanditrice meccanica di polveri.	58476	28- 1-1939
		CLASSE VI. — **Orologeria; apparecchi d'elettricità, di fisica, strumenti di misura, musicali; macchine da cucire, da maglieria, ecc.; macchine da scrivere ed apparecchi fotografici.**		
28- 9-1938	« Siderotermica » Società Generale Acetilene e saldatura Autogena, a Milano.	Marchio di fabbrica per elettrodi per saldatura ad arco del ferro	58313	10- 1-1939
28- 9-1938	« Siderotermica » Società Generale Acetilene e Saldatura Autogena, a Milano.	Marchio di fabbrica per Elettrodi per la saldatura ad arco del ferro ed acciaio.	58314	10- 1-1939
28- 9-1938	« Siderotermica » Società Generale Acetilene e Saldatura Autogena, a Milano.	Marchio di fabbrica per Elettrodi per la saldatura ad arco della ghisa lavorabile all'utensile.	58316	10- 1-1939
28- 9-1938	« Siderotermica » Società Generale Acetilene e Saldatura Autogena, a Milano.	Marchio di fabbrica per elettrodi per saldatura ad arco di qualsiasi metallo.	58326	10- 1-1939
28- 9-1938	« Siderotermica » Società Generale Acetilene e Saldatura Autogena, a Milano.	Marchio di fabbrica per Elettrodi per la saldatura ad arco degli acciai ad elevata resistenza.	58327	10- 1-1939

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
28- 9-1938	« Siderotermica » Società Generale Acetilene e Saldatura Autogena, a Milano.	Marchio di fabbrica per Elettrodi per la saldatura ad arco degli acciai ad elevatissima resistenza.	58328	10- 1-1939
21- 9-1938	Ettore Pontiggia, a Bergamo.	Marchio di fabbrica per normografi.	58330	10- 1-1939
16- 2-1938	Giovanni Biscò, a Roma.	Marchio di fabbrica per meccanica di precisione, strumenti scientifici; materiale d'ottica; apparecchi fotografici; strumenti di misura; apparecchi radio e loro parti; apparecchi elettrici; strumenti da disegno; regoli calcolatori materiale fotografico; dispositivi di segnalazione;; bilance, lampade;; utensili per meccanica minuta e di precisione, strumenti topografici; macchine per la prova dei materiali; valvole termoioniche; apparecchi di televisione e loro parti.	58354	12- 1-1939
21- 9-1938	Magnadyne Radio, a Torino.	Marchio di fabbrica per apparecchi radio-ricevitori muniti di variazione della tonalità acustica eventualmente combinate con selettività variabile.	58379	14- 1-1939
21- 9-1938	Magnadyne Radio, a Torino.	Marchio di fabbrica per apparecchi radio-ricevitori muniti di sette gamme di ricezione.	58380	14- 1-1939
13- 9-1938	Watt-Radio Società Conduttori Elettrici Isolati, a Torino.	Marchio di fabbrica per apparecchi, accessori e parti staccate per radiofonia e radiotelegrafia.	58381	14- 1-1939
2- 0-1938	Filippo Giardiello, a Napoli.	Marchio di commercio per orologi, parti di orologi ed astucci.	58429	19- 1-1939
7- 7-1938	Westinghouse Electric & Manufacturing Company, a East Pittsburgh (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per lampade per raggi ultra-violetti. (Già registrato negli S. U. A. al n. 343100).	58465	28- 1-1939
20- 9-1938	Alberto Bagnini, a Roma.	Marchio di fabbrica per apparecchi elettrici e radiofonici.	58481	28- 1-1939
12- 9-1938	Soc. An. Luigi Mozzani, a Bologna.	Marchio di fabbrica per strumenti musicali e più precisamente: strumenti ad arco: violino, viola, violoncello, e controbasso; strumenti a pizzico: lyra a due braccia, ad un braccio, e chitarre di vario tipo a plettro, (ottavini, quartini, mandolini, mandole, mandoloncello, mandolone, controbasso).	58499	31- 1-1939
		CLASSE VII. — Armi e loro accessori; esplosivi.		
9- 9-1938	Soc. Colt'S Patent Fire Arms Manufacturing Company, a Hartford, Connecticout (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per armi da fuoco, e cioè: carabine, pistole, fucili, mitragliatrici, ed accessori. (Già registrato negli S. U. A. al n. 163464).	58384	14- 1-1939
		CLASSE IX. — Combustibili; materiali ed articoli diversi per riscaldamento ed illuminazione.		
		(*Vedi anche Classe VI marchio n. 58354*)		
15-11-1938	Luigi Adami, a Gorizia.	Marchio di fabbrica per caldaie per impianti di riscaldamento.	58459	26- 1-1939
		CLASSE X. — Materiali diversi di uso domestico, non compresi in altre classi; oggetti per sport e giocattoli.		
		(*Vedi anche Classe IV marchio n. 58393*)		
13- 6-1938	Secondo Perino, a Valduggia (Vercelli).	Marchio di fabbrica per schiaccianoci.	58414	19- 1-1939
4- 4-1938	Michele Borino, a Genova.	Marchio di fabbrica per dispositivi per grattugiare.	58435	26- 1 1039

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
10- 8-1938	Industria Riutilizzazione Stracci Affini, a Bologna.	Marchio di fabbrica per stracci lavati, sterilizzati, piegati, pressati e confezionati in scatola.	58472	28- 1-1939
19-10-1938	Felice Audino, Francesco Audino, Davide Audino, Felice Campasso, a Torino.	Marchio di fabbrica per macchina per uso domestico per fare la pasta.	58509	31- 1-1939
		CLASSE XI. — Spazzole, pennelli, lavori in paglia, in crine.		
7- 5-1938	Società Anonima Premiata Fabbrica Spazzole Trevigiane, a Treviso	Marchio di fabbrica per spazzole varie di destinazione commerciale ed industriale, spazzolini da denti.	58322	10- 1-1939
7- 5-1938	Società Anonima Premiata Fabbrica Spazzole Trevigiane, a Treviso	Marchio di fabbrica per spazzole varie di destinazione commerciale ed industriale, spazzolini da denti.	58336	10- 1-1939
7- 5-1938	Società Anonima Premiata Fabbrica Spazzole Trevigiane, a Treviso	Marchio di fabbrica per spazzole varie di destinazione commerciale ed industriale, spazzolini da denti.	58337	10- 1-1939
7- 5-1938	Società Anonima Premiata Fabbrica Spazzole Trevigiane, a Treviso	Marchio di fabbrica per spazzole varie di destinazione commerciale ed industriale, spazzolini da denti.	58338	10- 1-1939
		CLASSE XII. — Carrozzeria e trasporti in genere; selleria, valigeria.		
17- 9-1938	Teodoro Carnielli, a Vittorio Veneto (Treviso).	Marchio di fabbrica per biciclette ed accessori di biciclette.	58329	10- 1-1939
31- 5-1938	Officine Meccaniche Fausto Alberti Soc. An., a Milano.	Marchio di fabbrica per cicli e motocicli.	58405	19- 1-1939
20- 9-1938	Ditta Domenico Filogamo, a Torino.	Marchio di fabbrica per liquido anticongelante; accessori e pezzi di ricambio per automobili.	58416	19- 1-1939
22- 9-1938	« India Tyre & Rubber Company Limited, a Inchinnan (Scozia).	Marchio di fabbrica per copertoni per cerchioni e tubi interni per cerchioni, fatti tutti di gomma.	58450	26- 1-1939
10- 9-1938	Ditta Gardini Alvaro, a Forlì.	Marchio di fabbrica per biciclette e loro parti.	58480	28- 1-1939
19- 9-1938	Antonio Foresti, a Bologna.	Marchio di fabbrica per selle per biciclette e motociclette di ogni tipo.	58500	31- 1-1939
19- 9-1938	Antonio Foresti, a Bologna.	Marchio di fabbrica per selle di biciclette e motociclette.	58501	31- 1-1939
18-10-1938	Antonino Malaguti, a Bologna.	Marchio di fabbrica per velocipedi e parti di ricambio.	58502	31- 1-1939
		CLASSE XIII. — Filati, tessuti, pizzi e ricami.		
22- 9-1938	Società Commerciale Bossi, a Mortara (Pavia)	Marchio di fabbrica per tessuti.	58317	10- 1-1939
22- 9-1938	Manifattura Tosi Soc. An., a Busto-Arsizio (Varese).	Marchio di fabbrica per telerie e cotonerie.	58318	10- 1-1939
8- 2-1938	Anonima Drapperie Abbigliamento Maschile, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti di lana pura o mista con altre materie tessili.	58321	10- 1-1939
1-10-1938	Pietro Ruffini, a Milano.	Marchio di fabbrica per calze, guanti, tessuti a maglia di ogni genere e di qualsiasi tipo di filato.	58341	12- 1-1939
10- 9-1938	Soc. An. Sete Cucirine Riunite, a Milano.	Marchio di fabbrica per filati e ritorti di ogni genere e natura.	58360	12- 1-1939

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
8- 9-1938	« La Cicogna » Dalla Fabbrica alla Casa, Società in Accomandita Semplice, a Milano.	Marchio di fabbrica per filati di lana e misti con lana.	58418	19- 1-1939
5- 8-1938	Ditta Fratelli Zegna di Angelo, a Trivero (Vercelli).	Marchio di fabbrica per tessuti, filati e maglierie di lana, seta, cotone od altre fibre tessili, puri o misti.	58427	19- 1-1939
20- 4-1938	Pirelli Revere Soc. Italo-Americana del Filo Elastico, a Milano.	Marchio di fabbrica per fili di gomma elastica aventi sezione rotonda, quadrata, ellittica, poligonale a lati diritti o curvi e in genere di forma qualunque, costituiti di un solo filamento o di più filamenti aderenti tra loro in un modo qualsiasi, nudi oppure rivestiti con filati tessili di fibra qualunque (lana, cotone, seta, raion, lino canapa, juta e simili), filati e tessuti fabbricati in tutto o in parte con detti fili nudi o rivestiti; articoli di abbigliamento o di vestiario fabbricati con i detti filati o tessuti.	58433	86- 1-1939
9- 8-1938	Società Anonima Luigi Piantanida, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti.	58443	26- 1-1939
12- 9-1938	Commerciale Italiana Società Anonima per il Rayon Cisa-Rayon, a Roma.	Marchio di fabbrica per filati e tessuti di qualsiasi genere e natura.	58447	26- 1-1939
10- 8-1938	Ditta Yessoula Marco & Figlio, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti in genere, stoffe, tessuti per tappezzeria.	58474	28- 1-1939
9-11-1938	Filatura di Tollegno, a Tollegno (Biella).	Marchio di fabbrica per filati di lana.	58489	28- 1-1939
2- 5-1938	Agostino Vitolo, a Napoli.	Marchio di fabbrica per filati cucirini.	58495	31- 1-1939
		CLASSE XIV. — Articoli di vestiario e oggetti vari d'uso o d'ornamento personale, non compresi in altre classi. (*Vedi anche Classe XIII, marchi n. 58341, 58433*)		
10- 2-1938	Mario Giussani, a Genova.	Marchio di fabbrica per una speciale pinza metallica per piegare le ciglia.	58319	10- 1-1939
14- 2-1938	Paolo Vezzosi e Ubaldo Cini, a Firenze.	Marchio di commercio per lame da macchinette per la barba.	58320	10- 1-1939
4- 1-1938	Anonima Confezioni « Caesar », a Torino.	Marchio di fabbrica per articoli di vestiario, vestiti, soprabiti, pastrani, impermeabili, biancheria ed indumenti.	58323	10- 1-1939
4- 1-1938	Anonima Confezioni « Caesar », a Torino.	Marchio di fabbrica per articoli di vestiario, vestiti, soprabiti, pastrani, impermeabili, biancheria ed indumenti.	58324	10- 1-1939
12- 2-1938	Giovanni Biseo, a Roma.	Marchio di fabbrica per prodotti per l'abbigliamento.	58353	12- 1-1939
6- 6-1938	Fabbrica di Cappelli G. Panizza & C., a Ghiffa (Novara).	Marchio di fabbrica per cappelli.	58356	12- 1-1939
2- 9-1938	Soc. An. San Giorgio Impermeabili, a Genova.	Marchio di fabbrica per impermeabili ed altre confezioni.	58383	14- 1-1939
15- 7-1938	Isi Doenias, a Milano.	Marchio di fabbrica per calze.	58386	14- 1-1939
24- 9-1938	Calzificio Paolo Santagostino, a Niguarda (Milano).	Marchio di fabbrica per calze.	58397	14- 1-1939
5- 7-1938	Erich Leyens, a Milano.	Marchio di fabbrica per una chiusura lampo.	58411	19- 1-1939
3-10-1938	« La Cicogna » dalla fabbrica alla Casa, Società in Accomandita Semplice, a Milano.	Marchio di fabbrica per articoli di maglieria di ogni genere e natura, tessuti a maglia confezionati e non confezionati.	58438	26- 1-1939

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti che esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
10- 7-1938	Manifattura di Turro Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per un tipo di calza.	58486	28- 1-1939
5-11-1938	Società Italiana Pirelli Ananoma, a Milano.	Marchio di fabbrica per suole di gomma per scarpe.	58487	28- 1-1939
14-11-1938	Calzaturificio Italiano Boric, a Roma.	Marchio di fabbrica per scarpe.	58488	28- 1-1939
9-11-1938	Cotonificio Legler S. A., a Ponte S. Pietro (Bergamo).	Marchio di fabbrica per colli ed articoli di biancheria.	58490	28- 1-1939
		CLASSE XV. — **Tabacchi e articoli per fumatori**		
2- 9-1938	Ditta S.S Chourbagui, a Cairo (Egitto).	Marchio di fabbrica per sigarette, carta per sigarette, tabacco.	58388	14- 1-1939
3- 3-1938	Saul D. Modiano Società Anonima Industrie Cartotecniche, a Trieste.	Marchio di fabbrica per carta da sigarette in risme, in bobine, in rotoli, in libretti ed in tubetti, involucri per sigari, per sigarette, tabacchi ed articoli in genere per fumatori.	58491	19- 1-1939
14-10-1938	Società Anonima Unione Fiammiferi, a Roma.	Marchio di fabbrica per fiammiferi di tipo svedese.	58421	19- 1-1939
7- 9-1938	A. Salto S. A., a Trieste.	Marchio di fabbrica per carta per sigarette in libretti, in tubetti, in fogli, in bobine, in rotoli.	58492	31- 1-1939
7- 9-1938	A. Salto S. A., a Trieste.	Marchio di fabbrica per carta per sigarette in libretti, in tubetti, in fogli, in bobine ed in rotoli.	58497	31- 1-1939
7- 9-1938	A. Salto S. A., a Trieste.	Marchio di fabbrica per carta per sigarette in libretti, in tubetti, in fogli, in bobine ed in rotoli.	58498	31- 1-1939
		CLASSE XVII. — **Carte, cartoni (compresa carta per tappezzeria) e oggetti di cancelleria.** (*Vedi anche classe IV marchio n. 58398, classe XIII, marchio n. 58433*)		
16- 9-1938	Amleto Marzari, a Torino.	Marchio di fabbrica per stampati, manifesti, listini, pubblicazioni, album, edizioni, bozzetti e materiali di propaganda commerciale e di pubblicità.	58387	14- 1-1939
30- 5-1938	Santi Motta & Figli, a Catania.	Marchio di fabbrica per nastri per macchine da scrivere e carta carbone.	58402	19- 1-1939
13- 7-1938	S. A. Cartiera Fedrigoni & C., a Verona.	Marchio di fabbrica per buste per corrispondenze e plichi.	58463	28- 1-1939
21- 9-1938	Enrico Bemporad, a Firenze.	Marchio di fabbrica per articoli di cartoleria e cancelleria in genere.	58482	28- 1-1939
18- 8-1938	Amilcare Pizzi, a Milano.	Marchio di fabbrica per edizioni librarie, stampe, riproduzioni artistiche, cartoline.	58493	31-12-1939
		CLASSE XVIII. — **Prodotti farmaceutici e apparecchi d'igiene e di terapia.** (*Vedi anche classe IV, marchi n. 58439, 58446*)		
17- 9-1938	Carlo Erba Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto medicinale in fiale, od in discoidi, per terapia delle infezioni steptococciche e stafilococciche.	58332	10- 1-1939
8-10-1938	P.V.O. Prodotti Valero Opoterapici S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per medicinali.	58343	12- 1-1939
8-10-1938	P.V.O. Prodotti Valero Opoterapici S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per medicinali.	58344	12- 1-1939

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti che esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
8-10-1938	P.V.O. Prodotti Valero Opoterapici S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per medicinali.	58345	12- 1-1939
8-10-1938	P.V.O. Prodotti Valero Opoterapici S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per medicinali.	58346	12- 1-1939
5-10-1938	Ditta Benedetto Rossi, a Genova.	Marchio di fabbrica per un disinfettante profilattico per curare animali (bovini, equini, ovini, cani, gatti, conigli, maiali ecc.), affetti da malattie contagiose.	58357	12- 1-1939
5-10-1938	Ditta Benedetto Rossi, a Genova.	Marchio di fabbrica per disinfettante di tutti i parassiti delle piante da frutto, da orto e da fiori, nonchè degli animali da stalla e da cortile.	58358	12- 1-1939
17- 9-1938	Officina Preparati Galenici, a Roma.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici in genere.	58361	12- 1-1939
17- 9-1938	Carlo Erba Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto medicinale in pastiglie, per terapia delle affezioni da protozoi amebiasi, lambliasi, tricomoniasi e simili.	58370	12- 1-1939
21- 9-1938	Soc. An. Istituto Chemioterapico Italiano, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici.	58377	14- 1-1939
11- 6-1938	Roberto Ragionieri, a Sesto Fiorentino (Firenze).	Marchio di fabbrica per piccole pasticche aromatiche attonanti	58407	19- 1-1939
11- 8-1938	Angelo Galbusera, a Milano.	Marchio di fabbrica per reattivo cromatico per la diagnosi immediata ed il controllo della sifilide.	58441	26- 1-1939
11- 8-1938	Angelo Galbusera, a Milano.	Marchio di fabbrica per reattivo cromatico per la diagnosi immediata ed il controllo della sifilide.	58442	26- 1-1939
14- 9-1938	Giuseppe Schiratti, a Pieve di Soligo (Treviso).	Marchio di fabbrica per neosolfito polvere.	58458	26- 1-1939
9-11-1938	Farmaceutici Italia Soc. An., a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti e specialità farmaceutiche.	58462	28- 1-1939
11- 8-1938	Istituto Farcacoterapico Triestino Soc. An., a Trieste.	Marchio di fabbrica per un prodotto medicinale in forma solida (compresse).	58469	28- 1-1939
11- 8-1938	Istituto Farmacoterapico Triestino Soc An., a Trieste	Marchio di fabbrica per un prodotto medicinale in forma solida (compresse).	58470	28- 1-1939
16- 8-1938	Werther Forlini, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti chimici semplici e composti; specialità, preparati e articoli per uso di odontoiatrica e odontotecnica.	58475	28- 1-1939
		CLASSE XIX. — **Coloranti e vernici**		
		(*Vedi anche Classe IV marchi n. 58419. 58420*)		
12- 7-1938	Società Anonima Camillo Fumagalli, a Vado Ligure (Savona).	Marchio di fabbrica per vernice a smalto colorata e pietrificante.	58408	19- 1-1939
14- 9-1938	Celestino Stoffel, a Torino.	Marchio di fabbrica per vernici per metalli, vernice protettiva per uso galvanotecnico e in genere vernici protettive per metalli.	58415	19- 1-1939
8- 7-1938	Società Anonima Camillo Fumaglli, a Vado Ligure (Savona).	Marchio di fabbrica per una vernice opaca pietrificante.	58467	28- 1-1939
6- 9-1938	Italiana Colori Soc. An. - Beit, I.C. S.A., - Beit, a Milano.	Marchio di fabbrica per paste coloranti speciali per vernici alla nitrocellulosa, grasse e di qualsiasi genere; colori in polvere per vernici in genere; paste coloranti all'acqua per la tintura di pelli e cuoi; colori per stampa con matrici di gomma, in polvere ed	58479	28- 1-1939

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		in pasta; colori all'acqua per stampe; speciali per affissi; speciali per cartoni; prodotti complementari (diluenti, fissativi, composizioni lucidi e prodotti di fissaggio) per l'impiego dei coloranti; plastificanti; olii speciali; soluzioni speciali di resine.		
		CLASSE XX. — **Prodotti chimici non compresi in altre classi.**		
		(*Vedi anche classe I marchio n. 58382, classe IV, marchio n. 58398, classe XII, marchio n. 58416, classe XVIII, marchio n. 58475*).		
1- 6-1938	Ditta Edoardo Targioni, a Moncalieri (Torino).	Marchio di fabbrica per materiale e prodotti di imitazione cuoio fatti a base di fibre di cellulosa.	58311	10- 1-1939
25- 2-1938	Ditta Parri & Montepagani, ad Empoli (Firenze).	Marchio di fabbrica per un prodotto anticrittogamico a base di ossicloruro di rame.	58335	10- 1-1939
1-10-1938	Antonio Leoni S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto per rigenerare e bonificare acciaio e ferro.	58365	12- 1-1939
15-10-1938	Giovanni Braccini, a Catanzaro.	Marchio di fabbrica per solfato, carbonato, cenere potassica, silicato e materiali simili per uso agricolo.	58424	19- 1-1939
10- 9-1938	Etruria S. A., Firenze.	Marchio di fabbrica per un preparato agricolo per le viti, anticrittogamico.	58503	31- 1-1939
10- 9-1938	Gino Chiostrini, a Firenze.	Marchio di fabbrica per prodotti topicida, insettifughi, insetticida, zanzarifughi, prodotti per dinfestazione da insetti e simili.	58504	31- 1-1939
		CLASSE XXI. — **Prodotti diversi non compresi in altre classi.**		
		(*Vedi anche classe II, marchio n. 58478, classe XVII, marchio n. 58387*).		
27- 5-1938	Antonio Temudo Pereira, a Genova.	Marchio di fabbrica per scene e personaggi da esporre in padiglioni di divertimento.	58312	10- 1-1939
6- 6-1938	Artisti Associati, Società Anonima, a Roma.	Marchio di fabbrica per pellicole cinematografiche in genere.	58334	10- 1-1939
26- 4-1938	Enrico Ernesti, a Genova-Cornigliano.	Marchio di fabbrica per maschere antigas, maschere per esercitazioni, filtri, parafiltri e parti di maschere ed accessori.	58339	10- 1-1939
6- 6-1938	Artisti Associati, Società Anonima, a Roma.	Marchio di fabbrica per pellicole cinematografiche in genere.	58395	14- 1-1939
21- 7-1938	Umberto Giandominici, a Schio (Vicenza).	Marchio di fabbrica per schede per schedari visibili, porta schede per schedari visibili, schedari a cassetti mobili visibili, casetti isolati per gli schedari, suddetti, mobili accessori per schedari visibili, grafici ed aste mobili per organizzazione del lavoro, scrivanie con schedari annessi, visibili.	58428	19- 1-1939
9- 6-1938	Onofrio Tornabene, a Palermo.	Marchio di commercio per casse di agrumi.	58436	26- 1-1939
24- 9-1938	Giorgio Fedon & Figli, a Valleresa Cadore (Belluno).	Marchio di fabbrica per astucci.	58448	26- 1-1939
		CLASSE XXII. — **Prodotti compresi in più classi.**		
23- 9-1938	« Nafta » Società Italiana pel Petrolio ed Affini, a Genova.	Marchio di fabbrica per petrolio e tutti i suoi prodotti, spirito per motori, olii per forza motrice, combustibili per macchine, Kerosene, benzina, benzolo, combustibili per forni, olii per illuminazione, riscaldamento e	58364	12- 1-1939

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		lubrificazione, grassi, cera, detergenti, sgrassatori, trementina, e surrogati di trementina, olii medicinali e preparati medicinali, olii e grassi commestibili, gelatina di petrolio, olio per spruzzatori, insetticida, fiammiferi, fertilizzanti, olii e preparati per agricoltura, veterinaria e scopi sanitari. olio per trasformatori. asfalto ed emulsione asfaltiche, bitume, pitture bituminose e composti, solventi, pigmenti, pitture, vernici, tinte, nero carbone, disinfettanti, sostanze e preparati per pulire.		
23- 9-1938	« Nafta » Società Italiana pel Petrolio ed Affini, a Genova.	Marchio di fabbrica per petrolio e tutti i suoi prodotti, spirito, per motori, olio per forza motrice, combustibili per macchine, Kerosene, benzina, benzolo, combustibili per forni olii per illuminazione, riscaldamento e lubrificazione, grassi, cera detergenti, sgrassatori, trementina, e surrogati di trementina, olii medicinali e preparati medicinali, olii e grassi commestibili, gelatina di petrolio, olio per spruzzatori, insetticida, fiammiferi, fertilizzanti, olii e preparati per agricoltura, orticoltura. veterinaria e scopi sanitari, olio per trasformatori, asfalto ed emulsione asfaltiche, bitume, pitture bituminose e composti, solventi, pigmenti, pitture, vernici, tinte, nero carbone, disinfettanti.sostanze e preparati per pulire.	58363	12- 1-1939
6- 9-1938	« La Cicogna » dalla Fabbrica alla Casa, Società in Accomandita Semplice, a Milano.	Marchio di fabbrica per filati di lana, di cotone. di seta, di fibre artificiali e misti di ogni genere; maglieria di lana, di cotone, di seta di fibre artificiali e di filati misti di ogni genere e cioè: calze per uomo e signora e bambino; biancheria per uomo, signora e bambino; camice per uomo, signora e bambini; camicette per signora; berretti per signora e bambino; guanti per uomo, signora e bambino; tessuti di maglia non confezionati e tutti gli articoli a maglia confezionati, Tessuti di lana, di cotone, di seta, di filati di fibra artificiale e di filati misti di ogni genere sia in pezza che confezionati e cioè: telerie, biancheria da tavola, da letto ricamata e liscia, corredi per neonato, fazzoletti da collo, da naso e da taschino abiti da lavoro per operai, grembiuli, coperte di lana e miste, coperte da letto, abiti confezionati per signora e bambino, tessuti impermeabili, tele cerate, soprabiti, impermeabili. articoli vari come: cappelli; berretti, scarpe di cuoio, e di gomme, ombrelli, pantofole, articoli casalinghi. Giocattoli articoli di profumeria, articoli sportivi, attrezzi per giardinaggio, cravatte, bretelle, giarrettiere, cinture per pantaloni, oggetti per regalo, pipe di radica, articoli per fumatori.	58399	14- 1-1939
23-9 -1938	« Nafta » Società Italiana pel Petrolio ed Affini, a Genova.	Marchio di fabbrica per petrolio e tutti i suoi prodotti, spirito per motori, olii per forza motrice, combustibili per macchine. kerosene, benzina, benzolo, combustibili per forni, olii per illuminazione, riscaldamento e lubrificazione, grassi, cera detergenti, sgrassatori, trementina e surrogati di trementina, olii medicinali e preparati medicinali. olii e grassi commestibili, gelatina di petrolio. olii per spruzzatori, insetticidi, fiammiferi. fertilizzanti, olii e preparati per agricoltura, orticoltura, veterinaria e scopi sanitari, olio per	58400	14- 1-1939

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		trasformatori, asfalto ed emulsioni asfaltiche, bitume, pitture bituminose e composti, solventi, pigmenti, pitture, vernici, tinta, nero carbone, disinfettanti, sostanze, e preparati per pulire.		
8- 9-1938	« La Cicogna » dalla Fabbrica alla Casa, Società in Accomandita Semplice, a Milano.	Marchio di fabbrica per filati di lana, di cotone, di seta, di fibre artificiali e misti di ogni genere; maglieria di lana, di cotone, di seta, di fibre artificiali e filati misti di ogni genere e cioè; calze per uomo e signora e bambino; biancheria per uomo, signora e bambino, camicie per uomo; signora e bambino; camicette per signora: berretti per signora e bambino; guanti per uomo, signora e bambino; tessuti di maglia non confezionati e tutti gli articoli a maglia confezionati; tessuti di lana, di cotone, di seta, di filati di fibra artificiale e di filati misti di ogni genere sia in pezza che confezionati e cioè: telerie, biancheria da tavola, da letto ricamata e liscia, corredi per neonato, fazzoletti da collo, da naso e da taschino, abiti da lavoro per operai, grembiuli, coperte di lana e miste, coperte da letto, abiti confezionati per signora e bambino, tessuti impermeabili, tele cerate, soprabiti, impermeabili. Articoli vari come: cappelli, berretti, scarpe di cuoio e di gomma, ombrelli, pantofole, articoli casalinghi, giocattoli, articoli di profumeria, articoli sportivi, attrezzi per giardinaggio, cravatte, bretelle, giarrettiere, cinture per pantaloni, oggetti per regalo, pipe di radica, articoli per fumatori.	58445	26- 1-1939
17- 9-1938	Società Anonima La Fibra Vulcanizzata e Cartiere Prealpine, a Milano.	Marchio di fabbrica per fibra, fogli, lastre, cannelli, bastoni, vasi da carde, ceste, carrelli, ingranaggi, vagoncini, cassetti scatole, panieri, portafucili, cestini, cartelle, bauli, cappelliere, valigie, borse, ed articoli di valigeria.	58449	26- 1-1939
15- 6-1938	Ditta Emilio Pollovio, a Torino.	Marchio di fabbrica per macchine per cucire, mobili, banchi, motori elettrici, apparecchi d'illuminazione, cinghie, olii e lubrificanti, prodotti da lavaggio e pulizia per macchine da cucire; aghi, e filati; accessori per macchine da cucire.	58464	28- 1-1939

Nota. — Presso le Prefetture ed i Consigli Provinciali delle Corporazioni del Regno sono visibili i fascicoli del periodico « Les marques internationales », contenente i marchi registrati internazionalmente a Berna.

Roma, addì 25 febbraio 1939-XVII

Il direttore: A. ZENGARINI

(2826)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cattolica di prestiti e risparmio di Monticello, con sede nel comune di Cinigiano (Grosseto).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale cattolica di prestiti e risparmio di Monticello, con sede nel comune di Cinigiano (Grosseto) e sostituisce alla procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa la speciale procedura di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il rag. Brasildo Luzzetti è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale cattolica di prestiti e risparmio di Monticello, avente sede nel comune di Cinigiano (Grosseto) ed i signori ing. Giulio Feri, geom. Siro Saletti e Francesco Scanni sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 giugno 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2982)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza del Banco A. Querenni & C., con sede in Padova.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri di pari data che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Banco A. Querenni & C., società in accomandita semplice con sede in Padova e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge sopra citato;

Dispone:

Il rag. Emilio Basso di Luigi è nominato commissario liquidatore del Banco A. Querenni & C., società in accomandita semplice avente sede in Padova, ed i signori Di Panigai conte avv. Paolo fu Rodrigo, De Rui cav. prof. Giulio fu Sebastiano e Alberti comm. avvocato Gio. Batta fu Alvise sono nominati membri del Comitato di sorveglianza dell'azienda stessa con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2984)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Livinallongo, con sede nel comune di Livinallongo del Col di Lana (Belluno).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Livinallongo, con sede nel comune di Livinallongo del Col di Lana (Belluno);

Dispone:

Il rag. Alessandro Tomasi fu Ferdinando è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Livinallongo, avente sede nel comune di Livinallongo del Col di Lana (Belluno), ed i sigg. Carlo Ragnes fu Giacomo, Felice Palla fu Sebastiano e Filippo Palla fu Francesco, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706 e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 giugno 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2986)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Graduatoria del concorso a 40 posti di tenente in S.P.E. del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, e le successive sue modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, e le successive sue modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, concernente l'ordinamento della Regia aeronautica;

Vista la notificazione di concorso per 40 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, approvata con decreto Ministeriale in data 16 maggio 1938;

Visti i decreti Ministeriali in data 16 dicembre 1938 e 20 dicembre 1938, relativi alla nomina della Commissione esaminatrice;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei al concorso suddetto:

Ragnisco Gennaro
Diez Enzo
Massa Ciro
Greco Antonino
Luceri Antonio
Salja Fausto
Di Simone Giovanni
Di Cagno Pasquale
Cecchettani Mario
Epifani Giuseppe
Valenti Antonio
Pattavina Domenico
Parlato Michele
Fontana Giovanni
Seghi Giovanni
Gonzales Luigi
Paoli Giorgio
Montanari Federigo
Versace Giuseppe
Mazzini Luigi

Cantarella Carlo
Bonelli Giorgio
Carola Federico
Faravino Guido
Marino Antino
Costa Vito
D'Alesio Antonio
Robotti Marcello
Sica Mario
Bossi Valentino
Pomponio Nicola
Verdacchi Cesare
De Marsico Domenico
De Notaris Giulio
Ristori Pietro
Favino Luigi
Guzzardi Clemente
Raiss Luigi
Dian Eugenio
De Ruggiero Mario
Dall'Olio Giannino
Samperisi Cesare
Gazzotti Carlo
Rigi Luperti Mario
De Bellis Mario
Manera Domenico
Lucà Vincenzo
Anzon Ferdinando
Miceli Salvatore
Giani Vito
Berardelli Italo
Pacifico Marcello
De Cesare Mario
Casini Renato
Lino Armando
Ritarossi Giulio
Pirrello Gaspare
Schellino Adolfo
D'Angelo Massimo

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 aprile 1939-XVII

p. *Il Ministro*: VALLE

(3007)

REGIA PREFETTURA DI IMPERIA

Graduatoria del concorso al posto di assistente chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visto il decreto prefettizio 10 giugno 1937-XV, n. 5746, con il quale fu indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di assistente della Sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi, con scadenza al 31 agosto 1937;

Visto il verbale n. 20 del 13 febbraio 1939-XVII, della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il nuovo testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti idonei a coprire il posto messo a concorso:

1° Dott. Donte Renato . . . . . . punti 92,675/150
2° Dott. Cicu Mario . . . . » 79,6875/150
3° Dott. Testa Carmine . . . . » 77,665/150
4° Dott. Librizzi Giuseppe . . . . . » 72,000/150

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dell'Amministrazione provinciale.

Imperia, addì 20 giugno 1939-XVII

Il prefetto: DEGLI ATTI

(2957)

REGIA PREFETTURA DI BENEVENTO

Graduatoria del concorso al posto di assistente presso la Sezione chimica micrografica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Letto il decreto in data 28 dicembre 1936-XV, n. 26561, col quale venne bandito il concorso ad un posto di assistente presso la Sezione chimica del Laboratorio di igiene e profilassi di questa Provincia;

Letto il decreto in data 16 febbraio 1937-XV, n. 2298, con cui venne prorogato alle ore 12 del 15 maggio 1937 il termine utile per la presentazione delle domande, con i documenti di rito, per partecipare al concorso predetto;

Letto il decreto Ministeriale in data 15 febbraio 1938-XVI, con cui fu provveduto alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso;

Letta la circolare 11 marzo 1938, n. 20400.12 A.G.6404 del Ministero dell'interno - Direzione generale della sanità pubblica;

Letto il decreto in data 29 marzo 1938-XVI, n. 11817/2 Sanità, con cui furono ammessi al concorso anzidetto i concorrenti signori: dott. Delio Fusco di Pasquale, dott. Giovanni De Gennaro fu Vito, dott. Giuseppe Aloj fu Salvatore;

Ritenuta la regolarità degli atti;

Letto il regolamento approvato con il R. decreto 11 marzo 1938, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso di cui in narrativa, formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso:

Dott. Delio Fusco di Pasquale.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel bollettino degli atti amministrativi della Prefettura e per otto giorni interi e consecutivi sarà pubblicato all'albo pretorio della Prefettura a quello dell'Amministrazione provinciale.

Benevento, addì 20 giugno 1939-XVII

Il prefetto: DE SANCTIS

(2976)

REGIA PREFETTURA DI NUORO

Graduatorie generali dei concorsi a posti di medico e di ostetrica condotta

Con decreto n. 14965, in data 15 giugno 1939-XVII, il prefetto di Nuoro ha approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per le condotte mediche vacanti nella Provincia, bandito con decreto prefettizio n. 36499, in data 31 dicembre 1937-XVI.

La graduatoria è la seguente:

1. Dott. Maini Luigi . . . . . con punti 53.500
2. Dott. Satta Francesco . . . . . » » 49.590
3. Dott. Zedda Michele . . . . . » » 48.363
4. Dott. Uda Giovanni . . . . . » » 47.704
5. Dott. Di Gennaro Antonio . . . » » 45.022

Con decreto di pari data e numero sono stati dichiarati i vincitori delle singole condotte a concorso, come appresso elencati:

1. Dott. Maini Luigi - Condotta di Desulo.
2. Dott. Satta Francesco - Condotta di Bari Sardo-Loceri (Consorzio).
3. Dott. Zedda Michele - Condotta di Sindia.
4. Dott. Uda Giovanni - Condotta di Gairo.
5. Dott. Di Gennaro Antonio - Condotta di Osidda.

Con decreto n. 14960, in data 15 giugno 1939-XVII è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso per le condotte ostetriche vacanti nella Provincia, bandito con decreto prefettizio n. 36499, in data 31 dicembre 1937-XVI.

La graduatoria è la seguente:

1. Vandelli Giovanna . . . . . . con punti 53.968
2. Celi Clelia . . . . » » 53.937
3. Todesco Giovanna . . . . . . » » 53.031
4. Iori Silvia . . . . » » 52.562
5. Dalboni Lucia . . . . » » 47.875
6. Marini Elisabetta . . . . . . » » 47.000

Con decreto di pari data e numero sono state dichiarate le vincitrici delle singole condotte messe a concorso, come appresso elencate:

1. Vandelli Giovanna - Condotta di Lanusei;
2. Todesco Giovanna - Condotta di Sindia;
3. Iori Silvia - Condotta di Lula;
4. Dalboni Lucia - Condotta di Orturi;
5. Marini Elisabetta - Condotta di Gairo.

(3000)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.